



Comunicato Ufficiale n. 52 del 25/02/2021

Stagione Sportiva 2020/2021

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.....	1359
2. COMUNICAZIONI L.N.D.....	1359
3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE.....	1361
3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO.....	1361
3.2. SEGRETERIA.....	1363
3.2.1. PROROGA TERMINI TRASFERIMENTI.....	1363
3.2.2. REGISTRO CONI.....	1363
3.2.3. ATTIVITA' DI ALLENAMENTO IN ZONA ARANCIONE.....	1363
3.2.4. CHIUSURA UFFICI COMITATO REGIONALE E DELEGAZIONI PROVINCIALI.....	1364
3.2.5. COMUNICAZIONI UFFICIO TESSERAMENTO.....	1364
3.2.6. TESSERAMENTO TECNICI.....	1365
CALCIO FEMMINILE.....	1365
CALCIO A 5.....	1365
4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO.....	1366
5. RISULTATI.....	1373
6. GIUSTIZIA SPORTIVA.....	1373
7. ERRATA CORRIGE.....	1377
8. ALLEGATI.....	1377
9. CALENDARIO GARE.....	1377

Via Gabriele D'Annunzio, 138 - 50135 Firenze

website: toscana.lnd.it

e-mail: crt.toscana@lnd.it

pec: crt.toscana@pec-legal.it

Segreteria	tel. 0556521416 - 410	fax 0557472707	Segreteria S.G.S.	tel. 0556521488	fax 0556540787
Amministrazione	tel. 0556521405 - 406 - 407	fax 0557472711	Agonistica S.G.S.	tel. 0556521415	fax 0557472707
Tesseramento	tel. 0556521418 - 419 - 420	fax 0557472708	Giudice sportivo	tel. 0556521417 fax 0557472709	giudicetoscana@pec-legal.it
Affari generali	tel. 0556521400 - 401				giudice.toscana@lnd.it
Calcio a 5	tel. 0556521431		Corte appello sportiva	tel. 0556521430 fax 0557472710	cortetoscana@pec-legal.it
Calcio Femminile	tel. 0556521432		e Tribunale Federale		cdt.toscana@lnd.it
Impianti sportivi	impianti.toscana@lnd.it				

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. CAMPIONATO DI ECCELLENZA: IL CONI CONDIVIDE L'“INTERESSE NAZIONALE” COMUNICATO STAMPA DEL 24 FEBBRAIO 2021

A seguito della richiesta inviata dalla FIGC, il CONI ha condiviso che il Campionato di Eccellenza può considerarsi di “preminente interesse nazionale”, al fine di una sua ripresa dell'attività.

Per dare riscontro definitivo sulle indicazioni e sulle modalità della eventuale ripresa, l'argomento sarà posto all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Federale, in programma nei primi giorni di marzo.

1.2. ALLEGATI

- C.U. n. 171/A FIGC - ulteriore differimento dei termini di tesseramento della L.N.D. per la stagione sportiva 2020/2021
- Decisione n.107 Tribunale Federale Nazionale del 22/2/2021

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

2.1. INTERESSE NAZIONALE PER L'ECCELLENZA E LE ALTRE COMPETIZIONI REGIONALI DI VERTICE. LA POSIZIONE DELLA LND COMUNICATO STAMPA DEL 24 FEBBRAIO 2021

La Lega Nazionale Dilettanti, in merito agli attesi indirizzi per la ripresa dell'Eccellenza e degli altri campionati regionali di vertice, compresi quelli di calcio femminile e di calcio a 5 (maschile e femminile), ha presentato al riguardo un'apposita comunicazione alla FIGC, nel pieno rispetto di tutti gli adempimenti di carattere formale ed istituzionale.

Detta comunicazione, inviata lo scorso **8 febbraio**, oltre a formulare alla FIGC le istanze relative alla prosecuzione della stagione sportiva 2020-2021 per tutti i campionati regionali con un diretto collegamento alle competizioni nazionali organizzate dalla stessa Lega Dilettanti, contiene una dettagliata relazione sugli esiti del Consiglio Direttivo della LND tenutosi il 5 febbraio 2021.

Le suindicate istanze, come è noto, sono riferite in primo luogo al riconoscimento, per le già citate categorie, del “*preminente interesse nazionale*” (che spetta al CONI per il tramite della FIGC) e di conseguenza anche alla richiesta di un'ulteriore proroga dei termini dei tesseramenti e dei trasferimenti dei calciatori e delle calciatrici fino al 31 marzo 2021, scadenza fissata ad oggi al prossimo 26 febbraio.

La Lega Nazionale Dilettanti, non avendo ricevuto alcun riscontro, nella giornata del **23 febbraio**, ha quindi provveduto ad inoltrare alla FIGC una nuova comunicazione, al fine di sollecitare la stessa nel fornire le proprie indicazioni al riguardo, sia per quanto attiene l'avvio dell'iter da parte della FIGC presso il CONI, sia in ordine alla valutazione, da parte della stessa Federazione, sulle determinazioni assunte in modo unanime dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti in merito alla ripresa della stagione sportiva 2020-2021.

2.2. TUTELA LEGALE PENALE PER I CLUB DILETTANTI

La copertura sarà messa a disposizione dalla LND a titolo gratuito

La Lega Nazionale Dilettanti, anche a seguito del diffondersi della pandemia da Covid-19, per venire incontro alle difficoltà in cui potrebbero trovarsi tutte le Società Sportive associate, metterà a disposizione delle stesse una polizza per la Tutela legale penale tesa alla copertura per qualsiasi necessità di assistenza legale, incluse, appunto, anche le casistiche di violazioni e illeciti legate al Covid-19.

Si tratta di un'operazione quantomai opportuna in questo periodo di emergenza, che non sarà però l'unico ambito coperto dalla polizza, così come studiata e proposta dal broker AON, partner della LND per il settore assicurativo, e stipulata con la compagnia Roland. Il raggio delle garanzie è infatti molto ampio e consente ai rappresentanti dei club della LND di poter affrontare con maggiore serenità un periodo così complesso per lo svolgimento delle attività.

2.3. CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CAMPO E.A.

Certificato di omologazione del campo sportivo in erba artificiale "MOLINO DEL PONTE", sito in località Molino del Ponte – SP Volterrana Nord – Montespertoli (FI). Validità fino al 17 gennaio 2025.

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

RIUNIONI SOCIETÀ CAMPIONATI PROMOZIONE, PRIMA, SECONDA E TERZA CATEGORIA, PROMOZIONE FEMMINILE, CALCIO A CINQUE SERIE C2 E CAMPIONATI GIOVANILI

Come già comunicato precedentemente, nell'ottica della politica di massima condivisione con le proprie Società affiliate, il Presidente Mangini, unitamente al Consiglio Direttivo, ha stabilito di organizzare a partire dall'inizio del mese di marzo una serie di riunioni a livello provinciale. Facendo seguito a quelle già effettuate con le Società partecipanti ai campionati di Eccellenza maschile, Eccellenza femminile, Serie C1 maschile e Serie C femminile, verranno effettuati incontri in videoconferenza con i Presidenti delle Società partecipanti ai Campionati Promozione, Prima, Seconda e Terza Categoria, Promozione Femminile, Calcio a Cinque Serie C2 e Campionati Giovanili per un'analisi sulla situazione in base alle future indicazioni governative che saranno presenti nel DPCM che andrà a sostituire quello attualmente in vigore fino al 5 di marzo.

ULTERIORE DILAZIONE PAGAMENTI ISCRIZIONI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI L.N.D. – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

Si ritiene opportuno e doveroso comunicare a tutte le Società che il Consiglio Direttivo della L.N.D. ha posticipato ulteriormente la seconda rata delle iscrizioni ai campionati regionali e provinciali L.N.D. per la stagione sportiva 2020/2021 al **10 marzo 2021**.

PROROGA OMOLOGAZIONE CAMPI SPORTIVI FINO AL 31 MARZO 2021

Facendo seguito a quanto ampiamente illustrato dal Presidente Mangini e dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Toscana nel programma delle proposte a favore delle Società per la particolare situazione causata dall'emergenza sanitaria da Covid-19, il Consiglio Direttivo della L.N.D. ha disposto la **proroga al 31 marzo 2021** delle omologazioni e delle riomologazioni dei campi sportivi, ivi compresi quelli in erba artificiale. Si precisa che, oltre alle scadenze già previste al 30 giugno 2020, sono da ritenersi incluse in tale proroga anche quelle intervenute nel corso del secondo semestre del 2020 e, quindi, in scadenza al 31 dicembre 2020.

RIMBORSO PARZIALE PREMIO ASSICURATIVO STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 CAMPIONATI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Come già annunciato nello scorso mese di giugno, la F.I.G.C. ha ottenuto dalle Compagnie Assicuratrici a titolo di rimborso parziale del premio relativo alle polizze per la stagione sportiva 2019/2020 da destinare alle Società che hanno svolto attività di Settore Giovanile poi sospesa a causa dell'emergenza determinata dall'epidemia da Covid-19.

L'importo dei rimborsi è stato determinato tenendo conto del numero dei tesserati, del costo dei relativi cartellini e del complessivo importo messo a disposizione dalla F.I.G.C., come di seguito riportato:

- ✓ Euro 2,86 per ciascun premio assicurativo obbligatorio pagato relativo al tesseramento 2019/2020 per le categorie Pulcini, Esordienti, giovanissimi ed Allievi;
- ✓ Euro 1,04 per ciascun premio assicurativo obbligatorio pagato relativo al tesseramento 2019/2020 per l'attività di Piccoli Amici e Primi Calci;
- ✓ Euro 3,50 per ciascun premio assicurativo obbligatorio pagato relativo al tesseramento 2019/2020 per Allenatori, Tecnici e Massaggiatori.

Pertanto siamo estremamente lieti di comunicare a tutte le spettabili Società che in data 17 settembre u.s. è stato accreditato sul **"conto Società"** di ciascuna Società l'importo complessivo spettante.

CONVENZIONE CON DUFERCO ENERGIA

SUPERBONUS 110% PER ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

A seguito della convenzione stipulata nel 2019 tra Comitato Regionale Toscana e Duferco Energia, società impegnata nella realizzazione di opere di efficientamento energetico, è possibile, per coloro che lo desiderano, verificare la possibilità di efficientare gratuitamente gli spogliatoi dei propri impianti sportivi, con un indubbio risparmio sul costo delle utenze, utilizzando la consulenza e l'eventuale coordinamento dei lavori da parte della Società Duferco.

Si ricorda che nel decreto Rilancio anche le Associazioni e Società Sportive dilettantistiche sono state inserite tra i soggetti che possono usufruire del bonus del 110%, limitatamente agli immobili destinati a spogliatoi.

In allegato al presente C.U., si riporta la procedura concordata con Duferco per la richiesta, da parte delle Società interessate, di coordinamento lavori e per la successiva cessione del credito a Duferco Energia.

Le società in questo modo non avranno alcun onere economico da corrispondere.

Per info numero verde 800.58.39.01 o mail: convenzionelnd@dufercoenergia.com

MICROCREDITO E NUOVO PRODOTTO FINANZIARIO

In data 20 luglio è stato perfezionato con la Federazione Toscana delle Banche del Credito Cooperativo l'accordo per un nuovo finanziamento liquidità Covid-19, finalizzato ad accompagnare la ripresa dell'attività sportiva. I dettagli della condizione sono riportati a pagina 1094 del C.U. n.29 del 3/10/2020.

Oltre al nuovo finanziamento restano in vigore le altre tre convenzioni:

1. per l'acquisto dei defibrillatori per gli impianti sportivi;
2. per le quote di iscrizione ai campionati di appartenenza e le spese del settore scuola calcio e giovanile;
3. per la manutenzione e l'adeguamento degli impianti sportivi in cui le Società svolgono la propria attività.

3.2. SEGRETERIA

3.2.1. PROROGA TERMINI TRASFERIMENTI

In allegato al presente C.U. pubblichiamo il Comunicato Ufficiale n. 171/A F.I.G.C. inerente l'ulteriore differimento dei termini di tesseramento nell'ambito delle attività della Lega Nazionale Dilettanti, da venerdì 26 febbraio 2021 a mercoledì 31 marzo (ore 19.00).

Tali termini sono stati ulteriormente differiti in ragione delle mutate esigenze di programmazione dei Campionati dilettantistici, conseguenti alla sospensione temporanea dei medesimi Campionati prevista dalle disposizioni governative in materia di misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19.

3.2.2. REGISTRO CONI

Si ricorda a tutte le società che hanno recentemente variato la carica del Legale Rappresentante (Presidente) che oltre alla comunicazione del provvedimento da inviare all'Agenzia delle Entrate, deve essere inoltrata anche comunicazione e richiesta di variazione al Coni utilizzando l'indirizzo di posta elettronica registro@coni.it

Alla mail inviata al Coni dovrà essere allegato il certificato dell'Agenzia delle Entrate in cui risulti il nuovo nominativo. Il mancato aggiornamento da parte del Coni determina la non validità dell'iscrizione al registro delle società sportive dilettanti.

3.2.3. ATTIVITA' DI ALLENAMENTO IN ZONA ARANCIONE

Con il [decreto-legge n. 2 del 14 gennaio 2021](#) "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" è stato prorogato al **30 aprile 2021** lo stato di emergenza. Con esso sono state individuate le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, entrate in vigore **dal 16 gennaio e che lo resteranno fino al 5 marzo 2021**.

Per quanto riguarda le **Regione in zona arancione**: è consentito svolgere l'attività sportiva e motoria all'aperto e nei centri sportivi all'aperto. Non sono consentiti gli sport di contatto salvo che **in forma individuale e all'aperto, senza l'utilizzo degli spogliatoi**. Restano consentiti gli eventi e le competizioni, riconosciuti di interesse nazionale dal Coni e dal Cip, riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva.

Per completezza di informazione si riportano di seguito le FAQ al DPCM del 3 novembre 2020 emanate dal Dipartimento dello Sport del Governo, sempre in vigore anche dopo il DPCM del 4 dicembre 2020.

A. FAQ DI LIVELLO GENERALE

18. Un atleta tesserato per una Società Sportiva, che svolge la propria attività di allenamento in un comune differente da quello in cui risiede, ha la possibilità di spostarsi per raggiungere il comune in cui vengono svolti gli allenamenti?

Per quanto riguarda le regioni a elevata gravità (zona arancione) è possibile spostarsi tra comuni come disposto dall'art. 2 comma 4 lett. b), ovvero "per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune".

20. In zona arancione un atleta tesserato per una società sportiva, che svolge la propria attività di allenamento in un comune differente da quello in cui risiede, ha la possibilità di spostarsi per raggiungere il comune in cui vengono svolti gli allenamenti, se non rientra tra coloro che si allenano per competizioni di interesse nazionale?

Per quanto concerne gli spostamenti al di fuori del proprio comune per consentire la specifica attività, si fa presente che l'art. 2, comma 4, lettera b), in relazione alla mobilità nelle cosiddette zone arancioni, specifica che sono consentiti gli spostamenti all'interno del territorio per il rientro al proprio domicilio, nonché (...) per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune di residenza. Pertanto, è possibile lo spostamento all'interno delle zone arancioni per praticare le attività di allenamento consentite in generale dalla norma e nei limiti di quanto previsto dalla citata lettera b) dell'art. 2, comma 4. **Si ricorda che tutti gli spostamenti in zona arancione devono essere giustificati ricorrendo all'uso del modulo di autocertificazione.**

3.2.4. CHIUSURA UFFICI COMITATO REGIONALE E DELEGAZIONI PROVINCIALI

A seguito nuova comunicazione da parte della L.N.D., si comunica che gli Uffici del Comitato Regionale e delle Delegazioni Provinciali rimarranno chiusi al pubblico fino a sabato 6 marzo 2021, salvo proroghe.

Per qualsiasi informazione e comunicazioni inerenti l'attività sia regionale che provinciale, saranno operativi dal lunedì al sabato (8,30/13,30 15/17,30 – sabato 9/12), in base alla turnazione dei dipendenti, i seguenti numeri telefonici:

UFFICIO	TELEFONI
TESSERAMENTO	055/6521420 – 055/6521419 – 055/6521418
CONTABILITÀ	055/6521407 – 055/6521406 – 055/6521405
SEGRETERIA	055/6521416 – 055/6521410 – 055/6521400

3.2.5. COMUNICAZIONI UFFICIO TESSERAMENTO

RICHIESTA DI ANNULLAMENTO TESSERA F.I.G.C. PICCOLI AMICI

Si dispone lo svincolo dei sottosegnati calciatori a far data dal 25 febbraio 2021:

Cognome	Nome	data nascita	matricola	Società di appartenenza
LUNARDELLI	FILIPPO	24/05/2013	3.441.686	ATLETICO PERTICATA
SARDISCO	EDOARDO	05/08/2013	3.510.182	REAL CERRETESE

SVINCOLI GIOVANI CALCIATORI CON VINCOLO ANNUALE

In base a quanto disposto con il C.U. N. 1 stagione sportiva 2020/2021, in ordine alle richieste di svincolo dei giovani calciatori con vincolo annuale art.109 N.O.I.F. per inattività prima dell'inizio del campionato, ricevute le documentazioni a riguardo, si dispone lo svincolo dei sottosegnati calciatori a far data dal 25 febbraio 2021:

Cognome	Nome	data nascita	matricola	Società di appartenenza
CATASSI	MATTIA	17/12/2006	2.937.709	SAN FREDIANO CALCIO
GASPAROTTI	PIETRO	17/09/2010	2.740.399	DON BOSCO FOSSONE
ZAMPOLINI	GABRIEL	03/04/2011	3.143.716	CITTA' DI MASSA CALCIO A 5

3.2.6. TESSERAMENTO TECNICI

Si ricorda a tutte le Società che le pratiche di tesseramento tecnici possono essere inviate per posta raccomandata a questo C.R. Toscana, Via Gabriele D'Annunzio 138 Firenze o in alternativa per email ad:

tesstecnici.toscana@Ind.it

Nel caso di invio per posta elettronica, si richiede di allegare la pratica di tesseramento del tecnico in un unico file, che deve comprendere solamente:

- copia per il Settore Tecnico
- copia per il Comitato Regionale
- bollettino quota iscrizione albo s.s. 20/21
- contratto o liberatoria obbligatorio se tecnico responsabile prima squadra

CALCIO FEMMINILE

Nessuna comunicazione.

CALCIO A 5

Nessuna comunicazione.

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

evolution
programme

CENTRI FEDERALI TERRITORIALI
TOSCANA



Il Coordinatore Federale Regionale FIGC-SGS Enrico Gabbrielli con riferimento all'attività dei Centri Federali Territoriali di Firenze, Grosseto-Corte degli Ulivi e Pisa-San Giuliano Terme comunica l'elenco degli atleti/e convocati/e alle attività dei Centri.

I calciatori/calciatrici convocati/e dovranno presentarsi puntuali e già con il kit personale di giuoco indossato comprensivo di scarpe, parastinchi, una borraccia personale per acqua e uno zainetto.

Per le misure antipandemia i ragazzi/e dovranno presentarsi inoltre con la mascherina protettiva indossata e consegnare l'autocertificazione compilata e firmata da un genitore.

La presentazione dell'autocertificazione è obbligatoria anche per lo Staff.

L'allenamento verrà svolto in forma individuale nel pieno rispetto di tutte le normative e di tutti i protocolli in vigore. Verrà redatto e costantemente aggiornato il registro presenze circa gli ingressi di atleti/e e Staff presso l'impianto sportivo sede dell'allenamento. Verrà effettuata la rilevazione della temperatura corporea e, qualora la stessa fosse superiore a 37,5°, non sarà consentito l'accesso alla struttura. La seduta di allenamento si svolge a porte chiuse e non è quindi consentita la presenza di pubblico all'interno dell'impianto sportivo. Nel rispetto dell'attuale normativa vigente non è poi consentito l'utilizzo degli spogliatoi.

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE FIRENZE

STAFF CFT FIRENZE

Responsabile Organizzativo: Daniele CAPUTO

Responsabile Tecnico: Roberto ANTONELLI

Allenatore Under 15 F: Fabrizio ULIVI

Allenatore Under 14 M: Giacomo DANI

Allenatore Under 13 M: Umberto BENINCASA

Allenatore: Giuseppe PANARELLI

Allenatore: Fabrizio POLLONI

Allenatore dei portieri: Francesco CONSIGLI

Preparatore atletico: Francesco CHIATTO

Medico: Giovanni TORRI

Psicologo: Gabriele COSTANZO

Fisioterapista: Cesare CAMBI

Operatore Sanitario: Stefano ROMOLINI

Per qualsiasi comunicazione contattare il Responsabile Organizzativo Sig. Daniele CAPUTO

E-mail : cft.firenze@gmail.com - tel. 3331682176

CONVOCAZIONI CENTRO FEDERALE TERRITORIALE FIRENZE
Campo sportivo "G. Bozzi" Via Stefano Borgonovo snc – 50121 Firenze

CATEGORIA: UNDER 14 MASCHILE

Lunedì 01/03/2021 convocazione ore 15.00 - inizio allenamento ore 15.15

	COGNOME	NOME	ANNO NASCITA	SOCIETA'
1	ADEMOLLO	TOMMASO	2007	RONDINELLA MARZOCCO
2	BARTOLINI	TOMMASO	2007	RONDINELLA MARZOCCO
3	BOSCHI	PIETRO	2007	FIRENZE SUD SPORTING CLUB
4	CAMPONE	NICOLAS	2007	CS SCANDICCI 1908
5	CEREDA	DAVIDE	2007	SAN MICHELE CATTOLICA VIRTUS
6	CHIARELLO	ALESSANDRO	2007	LASTRIGIANA
7	CILLERAI	JACOPO	2007	US AFFRICO
8	ERMINI	DIEGO	2007	POL. FIRENZE OVEST
9	GREVI	MARCO	2007	LASTRIGIANA
10	MANTELLI	LORENZO	2007	US AFFRICO
11	MARTINI	GIORGIO	2007	LASTRIGIANA
12	MATTEINI	MATTEO	2007	DLF FIRENZE CALCIO
13	MOCCIA	FRANCESCO	2007	SPORTING ARNO
14	PAOLIERI	CHRISTIAN	2007	SETTIGNANESE
15	SBORGI	RICCARDO	2007	SAN MICHELE CATTOLICA VIRTUS
16	SERRINI	OSCAR	2007	SAN MICHELE CATTOLICA VIRTUS
17	SILLI	COSIMO	2007	SAN MICHELE CATTOLICA VIRTUS
18	VALIANTE	NERI	2007	CS SCANDICCI 1908

CATEGORIA: UNDER 15 FEMMINILE

Lunedì 01/03/2021 convocazione ore 15.00 - inizio allenamento ore 15.15

	COGNOME	NOME	ANNO NASCITA	SOCIETA'
1	BROTINI	AGATA	2006	EMPOLI LADIES
2	CESARI	GIORGIA	2007	RINASCITA DOCCIA
3	CINI	CAMILLA	2006	EMPOLI LADIES
4	CRABU	AURORA	2006	EMPOLI LADIES
5	FALLANI	MORGANA	2006	RINASCITA DOCCIA
6	IMPERIALE	MATILDA	2007	LASTRIGIANA
7	TALANTI	GAIA	2006	RINASCITA DOCCIA

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE GROSSETO-CORTE DEGLI ULIVI**STAFF CFT GROSSETO-CORTE DEGLI ULIVI**

Responsabile Organizzativo: Stefano GUERRINI

Responsabile Tecnico: Christian MORGIA

Allenatore Under 15 F: Matteo PRATESI

Allenatore Under 14 M: Luca D'ANDREA

Allenatore Under 13 M: Francesco ROSI

Allenatore: Fabio CAPPELLETTI

Allenatore dei portieri: Riccardo DELLEPIANE

Preparatore Atletico: Fabrizio RICCI

Medico: Claudio PAGLIARA

Psicologa: Marika DI BENEDETTO

Fisioterapista: Davide VELLUTI

Per qualsiasi comunicazione contattare il Responsabile Organizzativo Sig. Stefano GUERRINI

E-mail : cft.grosseto@gmail.com - tel. 3929486719

CONVOCAZIONI CENTRO FEDERALE TERRITORIALE GROSSETO-CORTE DEGLI ULIVI**Campo sportivo c/o Bioagriturismo Corte degli Ulivi****Strada dello Sbirro km 2,5 - 58100 Roselle (GR)****CATEGORIA: UNDER 14 MASCHILE - UNDER 15 FEMMINILE****Lunedì 01/03/2021: convocazione ore 15.00 - inizio allenamento ore 15.30**

	COGNOME	NOME	ANNO NASCITA	SOCIETA'
1	BALASSONE	ALESSANDRO	2007	ASD NUOVA GROSSETO BARBANELLA
2	BALISTRIERI	ANDREA	2007	ACD ROSELLE
3	BARNESCHI	TOMMASO	2007	PIANESE
4	BIGONI	DIEGO	2007	ASD NUOVA GROSSETO BARBANELLA
5	CERONE	LORENZO	2007	ASD INVICTA SAURO
6	GABRIELLI	ACHILLE	2007	SSD ARGENTARIO
7	GHILARDINI	ALESSANDRO	2007	USD FOLLONICA GAVORRANO
8	LORENZONI	CRISTIAN	2007	ASD INVICTA SAURO
9	MASALA	VITTORIA	2007	ACD ROSELLE
10	MONTEMAGGIORE	ERNESTO	2007	ASD NUOVA GROSSETO BARBANELLA
11	MURINEDDU	SANTIAGO	2007	PIANESE
12	NASTRO	ANTONIO	2007	ACD ROSELLE
13	PINOTTI	MICHELE	2007	ASD NUOVA GROSSETO BARBANELLA
14	RIEMMA	DIEGO	2007	ACD ROSELLE
15	SABBATINI	ETTORE	2007	PIANESE
16	SCORRETTI	ALESSIO	2007	VENTURINA CALCIO
17	TARLEV	ALESSIO	2007	ACD ROSELLE
18	TASSI	LORENZO	2007	ASD NUOVA GROSSETO BARBANELLA
19	TEMPERANI	TOMMASO	2007	ACD ROSELLE
20	TIBERI	JUAN ESTEBAN	2007	ASD INVICTA SAURO
21	TORTORA	NICCOLO'	2007	ASD INVICTA SAURO
22	ZELLA	ACHILLE	2007	ACD ROSELLE

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE PISA-SAN GIULIANO TERME**STAFF CFT PISA-San Giuliano Terme**

Responsabile Organizzativo: Andrea BALDONI

Responsabile Tecnico: Mario SABIA

Allenatore: Under 15 F: Giada MEINI

Allenatore Under 14 M: Valentino SANTONI

Allenatore Under 13 M: Andrea TOMEI

Allenatore: Saverio BEGHE'

Allenatore dei portieri: Paolo MANGIANTINI

Preparatore Atletico: Filippo PELAMATTI

Medico: Paolo MONTEMAGGI

Fisioterapista: Matteo POZZI

Fisioterapista: Mattia AMANATI

Operatore sanitario: Lorenzo LUNARDI

Psicologa: Chiara MICELLI

Psicologo: Francesco DI GRUTTOLA

Per qualsiasi comunicazione contattare il Responsabile Organizzativo Sig. Andrea BALDONI

E-mail : cftsangulianoterme@gmail.com - tel. 3494720425

CONVOCAZIONI CENTRO FEDERALE TERRITORIALE PISA-SAN GIULIANO TERME**Campo sportivo "G. Bui" Via M. Dinucci – 56017 San Giuliano Terme****CATEGORIA: UNDER 15 FEMMINILE****Lunedì 01/03/2021: convocazione ore 15.00 - inizio allenamento ore 15.15**

	COGNOME	NOME	ANNO NASCITA	SOCIETA'
1	BOTTAI	CHIARA	2007	PISA 1909
2	CATALDO	GUENDALINA	2006	LIVORNO CALCIO FEMMINILE
3	CAVALLINI	AURORA	2007	LIVORNO CALCIO FEMMINILE
4	DALLE MURA	ANNA	2006	EMPOLI LADIES
5	GALO	IRIS	2006	POL. MONTESERRA
6	GAROFALO	NOEMI	2006	PISA 1909
7	GIACHETTI	GRETA	2006	PISA 1909
8	GRAZUSO	DESIREE	2006	EMPOLI LADIES
9	GRIDA	GIULIA	2006	EMPOLI LADIES
10	LOMBARDI	EMMA	2007	LIVORNO CALCIO FEMMINILE
11	MINCIOTTI	SARA	2007	EMPOLI LADIES
12	PARDINI	ALICE	2006	POL. MONTESERRA
13	PENSANTE	MARIARITA	2007	EMPOLI LADIES
14	SEDDA	MARTINA	2007	EMPOLI LADIES
15	SOTTILE	MATILDE	2006	LIVORNO CALCIO FEMMINILE
16	VERNOCCHI	GIULIA	2006	LIVORNO CALCIO FEMMINILE



Corsi Informativi “Grassroots Livello E” per Aspiranti “Dirigenti Attività di Base”, operanti nelle Scuole di Calcio Elite, Scuole Calcio Riconosciute e Centri Calcistici di Base delle PROVINCE DI AREZZO E LUCCA.

Iscrizione Corso Informativo “Grassroots Livello E” per Dirigenti Attività di Base” che si svolgerà ON LINE dal 16/3/2021 al 17/4/2021

Il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. indice ed organizza un corso informativo rivolto a Dirigenti che operano nell'attività di base e giovanile delle società, **obbligatorio per Dirigenti Responsabili delle Scuole Calcio Elite e delle Scuole di Calcio e dei Centri Calcistici di Base delle Società affiliate alla FIGC.**

• Informazioni generali

Il corso, la cui partecipazione è a titolo gratuito, avrà la **durata complessiva di n°18 ore.**

Il Corso si svolgerà ON LINE

Il **corso avrà** inizio il giorno **16 marzo 2021 alle ore 18:00**

Il **termine del corso** è previsto il giorno **17 aprile 2021.**

(il Settore Giovanile e Scolastico si riserva di apportare eventuali modifiche al programma in caso di sopraggiunte esigenze organizzative, di cui gli iscritti verranno messi al corrente in tempi rapidi)

Il Corso non conferisce una Qualifica Federale del Settore Tecnico e non prevede l'assegnazione di crediti/punti per l'ammissione ai corsi di formazione UEFA-C o Allenatori Dilettanti Regionali o Collaboratori della Gestione Sportiva o eventuali corsi similari indetti dal Settore Tecnico.

Il monte ore verrà ripartito in moduli da due ore ciascuno, con frequenza settimanale.

Stesura del **calendario e orario** di svolgimento del corso, saranno a cura dell'Ufficio del Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico e **comunicati agli aventi diritto a mezzo comunicato ufficiale, nella home page del CR Toscana LND-SGS, nella sezione “territorio” sul sito del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, nella pagina ufficiale di Facebook e nel canale Telegram del CR Toscana.**

Sono concesse assenze per un massimo di 2 ore (una singola sessione giornaliera).

Qualora le assenze superino tale quota, il corso verrà considerato non frequentato, pertanto, per ottenere l'attestato di partecipazione, sarà necessario ripetere il corso.

Chi effettuerà assenze potrà eventualmente essere considerata l'ipotesi di recuperare le ore perdute in una delle altre sedi attivate nella medesima corrente stagione sportiva.

Tale modalità è giustificata dall'essenza e dagli obiettivi del corso stesso.

• Modalità di iscrizione

Per accedere e partecipare al corso il requisito richiesto è svolgere la propria attività presso una **SCUOLA CALCIO ELITE, Scuola Calcio Riconosciuta e Centro Calcistico di Base delle province di Arezzo e Lucca** nella stagione sportiva in corso, come da dichiarazione a firma del Presidente della Società di appartenenza.

Al Corso verranno ammessi a partecipare **un corsista per ciascuna Scuola Calcio Elite, Scuola Calcio Riconosciuta e Centro Calcistico di Base delle province di Arezzo e Lucca**, che compileranno unicamente apposito modulo ON LINE entro e non oltre **il 9 marzo 2021**

Questo il link per l'iscrizione al corso: <https://zfrnz.eu/wSqCzglEPElvO2vVjndG>



L'iscrizione dovrà essere ANCHE formalizzata entro e non oltre l'11 marzo 2021 nell'apposita sezione per l'iscrizione OnLine ai Corsi SGS accessibile al seguente link:

<https://servizi.figc.it/NEWSGS/>

I candidati dovranno registrarsi al sistema di iscrizione ai corsi online e scegliere il corso a cui vogliono iscriversi, formalizzando appunto l'iscrizione.

La mancata iscrizione nella piattaforma potrà determinare l'esclusione dal Corso stesso.

A tal proposito si informa che la registrazione al sistema potrà essere effettuata anche dalle Società che avranno quindi la possibilità di iscrivere i loro Dirigenti ai corsi proposti.

L'iscrizione ovviamente sarà valida anche per accedere ad altre iniziative di formazione/informazione che verranno proposte dal Settore Giovanile e Scolastico.

• Numero dei partecipanti.

Al corso in modalità ONLINE, può essere ammesso un numero massimo **di 30 iscritti** pari ad un corsista per ciascuna **Scuola Calcio Elite, Scuola Calcio Riconosciuta e Centro Calcistico di Base delle province di Arezzo e Lucca**. Per poter attivare il corso il numero minimo di partecipanti viene stabilito in 20 unità.

Nel caso di un **numero inferiore** a quello minimo previsto, il Settore Giovanile e Scolastico, viste le domande depositate presso ciascuna Delegazione Provinciale, potrà organizzare corsi a carattere interprovinciale e comunque nel rispetto del criterio di viciniorità

Il Settore Giovanile e Scolastico, nei limiti delle opportunità didattico-organizzative, si riserva la possibilità di autorizzare la partecipazione di un numero maggiore di iscritti, indicando successivamente le eventuali diverse modalità organizzative.

• Criteri per la determinazione dei partecipanti ai corsi.

Non potranno essere ammessi al corso le seguenti persone:

- persone che all'atto di iscrizione non hanno ancora compiuto il diciottesimo anno di età;
- persone che sono incorse in provvedimenti DASPO;
- persone che hanno in essere provvedimenti disciplinari significativi che ostano alla partecipazione al corso.

Qualora il numero delle richieste di partecipazione **sia superiore** a quello previsto, per la determinazione degli aventi diritto di partecipazione, si terrà di conto, nell'ordine, di quanto sotto riportato:

⇒ **un nominativo per ciascuna Società** con la **Scuola Calcio Elite, Scuola Calcio Riconosciuta** e Centro Calcistico di Base delle province di Arezzo e Lucca (nel caso di più nominativi la Società dovrà **indicare** quello **prioritario** e quello **secondario**);

⇒ in presenza di **posti a completamento** dell'organico, questi saranno assegnati in base all'ordine di arrivo/deposito delle domande dei nominativi *secondari* indicati dalle Società;

Nel caso in cui non venisse raggiunto il numero minimo di iscrizioni, gli aspiranti corsisti verranno invitati a partecipare in una delle sedi più vicine alla sede annullata con posti disponibili.

L'Ufficio del Coordinatore Federale Regione Toscana SGS provvederà a comunicare l'elenco degli iscritti **a mezzo comunicato ufficiale, nella home page del CR Toscana LND-SGS, nella sezione "territorio" sul sito del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, nella pagina ufficiale di Facebook e nel canale Telegram del CR Toscana.**

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Ufficio del Coordinatore Federale Regionale Toscana del Settore Giovanile e Scolastico (tel. 055 65211 – mail: servizitoscasgs@gmail.com).

I sotto segnati allegati, parti integranti della domanda di partecipazione:

- Modello per la dichiarazione DASPO,
- Modello per la dichiarazione dei Procedimenti Disciplinari e Informativa sul trattamento dei dati.

sono scaricabili al seguente indirizzo:

<https://toscana.lnd.it/wp-content/uploads/2021/02/Dichiarazioni-Level-E-dirigenti.pdf>

La registrazione al portale On line corsi SGS dovrà essere effettuata dal **singolo corsista** e non dalla società e quindi dovrà essere premuto sulla voce "**registrati**".

Log On

Nome Utente

Password

☐ Ricordami?

Password dimenticata? [Recupera password.](#)

Inserire Username e password. [Registrati](#) se non hai un Account.

E successivamente scegliere l'opzione "**utente**"

Registrazione

☐ Utente ☐ Società

© 2012 - 2021 SGS Corsi - Federazione Italiana Giuoco Calcio - [Email Amministratore](#)

5. RISULTATI

Nessuna comunicazione.

6. GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Nessuna comunicazione.

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE C.R. TOSCANA

DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE

Il Tribunale Federale così composto:

Primo Collegio

Avv. Raffaello	Niccolai	Presidente
Avv. Nicola	Boschi	Componente
Avv. Silvia	Cristalli	Componente

Con l'assistenza alla segreteria dei **sig.ri Coli Renzo e Tosi Fabrizio** si è riunito il giorno **19 febbraio 2020 alle ore 16.00** assumendo le seguenti decisioni.

09 / P – Stagione Sportiva 2020/2021.

La Procura Federale, con provvedimento n. 997/2020, ha deferito i seguenti soggetti:

- **Chiavacci Paolo, Allenatore f.f. della Società Sportiva S. Piero a Sieve, per la inosservanza degli artt. 4, comma 1, e 39 CGS vigente;**
- **Società ASD San Piero a Sieve, per rispondere ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 25, comma 6, CGS, di quanto addebitato al proprio tesserato.**

L'Arbitro della gara S. Piero a Sieve/Gallianese, disputata in data 26.01.2020 nell'ambito del Campionato di I categoria della Toscana, ha così descritto, tra gli altri, alcuni fatti della competizione aventi diretta rilevanza agli effetti disciplinari:

- 8° del I tempo, ammonizione del Dirigente Marchi Enrico (Società A.S.D. Gallianese);
- 42° del I tempo, espulsione dell'Allenatore della medesima Società, Lampredi Andrea, e del Dirigente della Pol. S. Piero a Sieve, Chiavacci Paolo, per reciproche intemperanze verbali. Successivamente quest'ultimo rivolgeva al D.G. frasi dal contenuto irrispettoso;
- 41° del II tempo, il D.G. doveva correre – mentre il gioco era fermo – dietro la rete di recinzione, ove i Dirigenti ed i Calciatori di entrambe le squadre avevano raggiunto, inspiegabilmente e in stato di *“agitazione generale”*, 4/5 persone non identificabili, in tempo per accertare che il Dirigente Marchi, che si prodigava per calmare gli animi, veniva gettato a terra, in modo definito non particolarmente violento, dal Calciatore Belli Filippo (S. Piero a Sieve), prontamente espulso.

- 47° del II Tempo – con il gioco in svolgimento – doveva, infine, accorrere dietro le aree tecniche ove alcuni calciatori della Società Gallianese lo informavano di un'aggressione avvenuta nei confronti del Signor Andrea Lampredi, loro allenatore, che si trovava dietro la rete di recinzione e che era, in conseguenza, svenuto.

Avvicinatosi notava una persona stesa a terra *“presumibilmente svenuta”* che però non è riuscito ad identificare perché parzialmente coperto da un cartellone pubblicitario.

A gara ultimata, nel rientrare negli spogliatoi, il Dirigente Marchi, dopo aver confermato l'episodio per averlo visto di persona, dichiarava essere il Lampredi la persona in terra, svenuta perché aggredito dal Dirigente della squadra avversaria, Paolo Chiavacci. Il Lampredi era stato, quindi, trasportato in ospedale dal quale veniva dimesso con prognosi di giorni 5 (cinque).

Il G.S. Territoriale della Toscana, esaminato il rapporto così reso dall'Arbitro, ha assunto, a carico dei Dirigenti delle due squadre Chiavacci e Lampredi e del Calciatore Belli, i provvedimenti disciplinari ritenuti opportuni (C.U. n. 44/2020) e, rilevando che l'episodio non è stato percepito dal D.G. perché impegnato a dirigere la competizione nella parte opposta del campo, disponeva la trasmissione gli atti della gara alla Procura Federale al fine di identificare i soggetti responsabili dell'aggressione subita dal Tesserato Lampredi.

L'Ufficio, raccolte le dichiarazioni dei Dirigenti della Società S. Piero a Sieve, Azzini Chiavacci e Polloni, tenuto conto di quanto dichiarato dal Dirigente della Società Gallianese, Enrico Marchi, al momento dello svolgimento dei fatti come emersi dagli atti ufficiali della gara ha, previa notifica in data 2.8.2020 dell'awiso di conclusione delle indagini, disposto il deferimento a questo Tribunale del Tesserato Chiavacci Paolo nonché della Società San Piero a Sieve, dallo stesso presieduta, per la conseguente responsabilità prevista dal C.G.S., ed alla C.D. presso il Centro Tecnico Federale dell'Allenatore Fabrizio Polloni per specifica competenza.

Il Tribunale ha convocato le parti per la data odierna per cui dà atto della presenza di:

Paolo Chiavacci dirigente dell'A.S.D. San Piero a Sieve assistito dal legale di fiducia.

Non è presente il Presidente della società Alessio Azzini comunque rappresentato dal legale di fiducia della società, legale nominato per tutti gli incolpati nella fase istruttoria;

- della Procura Federale nella persona dell'Avvocato Tullio Cristaudo, Sostituto.

In apertura di dibattimento l'Avvocato Cristaudo, riportandosi agli esiti dell'istruttoria compiuta dall'Ufficio, afferma sussistere tutti i presupposti per la conferma del deferimento per cui chiede che ai deferiti vengano inflitte le seguenti sanzioni:

- Chiavacci Paolo, Dirigente. inibizione per mesi diciotto (18)
- A.S.D. San Piero a Sieve, ammenda di € millecinquecento (1.500,00).

Interviene quindi il Difensore dei deferiti, il quale ribadisce quanto già dedotto in sede di indagine sulla base delle informazioni dallo stesso legale acquisite in data 20 settembre c.a. da due tesserati della Società S. Piero a Sieve.

La Difesa, anche alla luce delle deposizioni dei Tesserati Chiavacci e Polloni ritiene prevalente, nello svolgersi dei fatti, l'atteggiamento di sfida e di aggressione tenuti dal Lampredi il quale è stato l'iniziatore di un alterco con il Polloni, facendo sottintendere essere stato il Lampredi, successivamente, l'autore di un'aggressione nei confronti del Chiavacci e non viceversa (vedasi in proposito l'episodio degli occhiali in mano al Lampredi al momento dell'aggressione scagliati via prima di avventarsi sul Chiavacci che lo avrebbe spinto per evitare il contatto causandone così la caduta).

Ritiene a tal fine strumentale la dichiarazione resa dal Marchi in ordine al comportamento del Lampredi.

Evidenza come il Polloni sia stato proscioltto nel giudizio presso il settore tecnico sia in primo che in secondo grado.

Contesta lo svolgimento dei fatti ed in particolare che il Chiavacci possa aver colpito in maniera tale da costringere alla corsa al pronto soccorso.

A tal proposito in riferimento alle lesioni riportate (5gg di referto) ed alla descrizione oggettiva del medico di guardia, rileva come la descrizione delle lesioni non sia compatibili con le conseguenze di un pugno.

Il sostituto procuratore in replica, contesta quanto eccepito dalla difesa in ordine al referto ospedaliero.

Insiste per il proscioglimento dei propri assistiti.

Chiuso il dibattimento il Collegio passa a decisione.

Il deferimento si fonda su quanto emerge dal rapporto di gara avente, com'è noto, carattere di prova inoppugnabile per quanto accaduto sul campo, nonché dalle dichiarazioni acquisite, come sopra indicato, dai Tesserati coinvolti più o meno direttamente nei fatti.

Per quanto riguarda queste ultime si osserva che il Lampredi ha dichiarato di avere subito ingiurie e minacce, consistenti nelle espressioni "ti spacco la faccia" e "la troia della tua mamma" e che l'episodio trova conferma nella deposizione del Dirigente della Gallianese Enrico Marchi che, a sua volta, riferiva di offese e minacce ripetutamente rivolte nei loro confronti dall'allenatore della Società S. Piero a Sieve, Polloni Fabrizio, che si trovava dietro le reti di protezione perché squalificato fino al 9.2.2020 (C.U. n. 43/20209).

Il Collegio ha accertato che per tale episodio, mai smentito dall'interessato, il Polloni subiva un ulteriore provvedimento disciplinare (squalifica fino al giorno 8 marzo 2020) come da C.U. n. 46/2020.

Quanto al proscioglimento avanti al settore tecnico rileva come la C.D. in quel giudizio non sia entrata nel merito mandando assolto il Polloni per carenze istruttorie e, sempre per tale motivo è stata ritenuta inammissibile l'impugnazione della Procura nel giudizio di secondo grado.

E' quindi più che verosimile che il comportamento del Polloni abbia costituito la causa scatenante – ingiustificata, ingiustificabile e come tale correttamente sanzionata dal G.S.T. – l'alterco tra Lampredi e Chiavacci ed abbia inoltre successivamente determinato tra i due lo scontro fisico nel quale è rimasto soccombente il Lampredi.

Occorre ancora premettere che ammesso ma non concesso, perché non emergente in alcun modo dagli atti istruttori, sia stato il Lampredi l'iniziatore dell'aggressione non può trovare giustificazione alcuna il pugno infertogli dal Chiavacci il quale peraltro dichiara di aver semplicemente spinto "*l'interlocutore*" non essendo consentito alcun tipo di reazione.

Quanto riferito dalla difesa circa il referto ospedaliero che, a suo dire, non potrebbe essere riferito ad un pugno inferto, questo Collegio rileva come l'argomentazione difensiva sia suggestiva e prenda le mosse dalla descrizione in sede in anamnesi con termini forse inappropriati da parte del personale medico del pronto soccorso, tuttavia in sede di diagnosi le affermazioni del medico sono precise ed indubbiamente riferibili alle conseguenze di un colpo inferto.

Si è trattato di aggressione vera e propria come è dimostrato da:

- dichiarazione resa al D.G. nel corso dei fatti da parte del Dirigente Marchi (Gallianese) il quale, inoltre, ribadendola in sede istruttoria se ne assume ogni responsabilità anche di carattere penale;
- precisa descrizione del fatto da parte del Dirigente Lampredi trasportato in Ospedale e refertato per 5 (cinque) giorni.

Deposito da parte del Lampredi, in data 8.04.2020, di denuncia querela a carico del Chiavacci.

Il deferimento è quindi da accogliere e gli incolpati da sanzionare anche se in termini decisamente più lievi rispetto alle richieste della Procura, in analogia alle sanzioni che sarebbero state comminate dal G.S. per gli stessi fatti laddove l'episodio incriminato fosse stato segnalato nel rapporto arbitrale.

P.Q.M.

il T.F.T. della Toscana accoglie il deferimento e determina a carico degli incolpati le seguenti sanzioni:

- Chiavacci Paolo, Dirigente. inibizione per mesi 6
- A.S.D. San Piero a Sieve, ammenda di € 800,00

10/ P – Stagione Sportiva 2020/2021.

La Procura Federale, con provvedimento n. 83/2020, ha deferito i seguenti soggetti:

- **Pantera Dario Riccardo, dirigente D.G. della U.S. MASSESE 1919 SSDRL, per la inosservanza degli artt. 4, comma 1, e 32 CGS vigente;**
- **Nepori Giovanni, Presidente e legale rappresentante della U.S. MASSESE 1919 SSDRL, per la inosservanza degli artt. 4, comma 1 CGS;**
- **U.S. MASSESE 1919 SSDRL, per la inosservanza degli artt. 6, commi 1 e 2 CGS per le condotte poste in essere dal Presidente e dai dirigenti**

Il deferimento trae le mosse dalla denuncia presentata attraverso proprio legale di fiducia da parte di un calciatore già tesserato per la U.S. Massese 1919 in ordine al comportamento tenuto dall'allenatore della società deferita Matteo Gassani nei confronti di due calciatori in due occasioni (8\11\2020 e 2\12\2020) tenendo verso gli stessi un comportamento minaccioso, offensivo e scurrile, pretendendo dagli stessi somme di denaro per potersi trasferire nella finestra di mercato invernale minacciando di farli rimanere fermi fino al termine della stagione, e, successivamente, una volta che uno dei giocatori otteneva il trasferimento, induceva il medesimo a rinunciare a due mensilità facendogli sottoscrivere, unitamente al direttore generale Pantera Dario Riccardo (che in tal modo aveva avallato comportamento del Gassani) una liberatoria in tal senso.

Per tali comportamenti venivano deferiti il signor Gassani Matteo in quanto tecnico alla C.D. presso il settore tecnico, e a questo Tribunale Federale Toscano il signor Pantera Dario Riccardo quale direttore generale ed il signor Nepori Giovanni quale Presidente e legale rappresentante della U.S. Massese 1919 quest'ultimo per aver consentito e comunque non impedito i comportamenti di cui sopra ascritti a carico dei propri tesserati e per non aver ottemperato al pagamento dei rimborsi stabiliti a due calciatori.

L'attività istruttoria era consistita in particolare nell'audizione di due conversazioni (registrate col telefonino dai calciatori coinvolti) in data 8\11\2020 presso un bar di Marina di Massa ed in data 2\12\2020 presso la sede della U.S. Massese.

Tali conversazioni erano poi state confermate dai calciatori in sede di audizione personale, mentre gli incolpati negavano ogni addebito, tuttavia concordando (almeno in relazione all'incontro avvenuto presso la sede societaria, che questo era avvenuto e che vi avevano partecipato i soggetti coinvolti nella vicenda sia calciatori che dirigenti).

Esperita l'attività di indagine ed accertate le violazioni la Procura ha quindi deferito presso questo Tribunale Federale i soggetti in epigrafe con deferimento in data 10 dicembre 2020.

Il Tribunale ha convocato le parti per la data odierna per cui dà atto della presenza dei difensori nominati dagli incolpati e giusta procura in atti i quali compaiono in rappresentanza di:

Pantera Dario Riccardo direttore generale della U.S. MASSESE 1919 SSDRL

Nepori Giovanni Presidente della medesima U.S. Massese 1019;

della U.S. MASSESE 1919 SSDRL

E' altresì presente in rappresentanze della Procura Federale l'Avvocato Tullio Cristaudo, Sostituto.

In apertura di dibattimento l'Avvocato Cristaudo, riportandosi agli esiti dell'istruttoria compiuta dall'Ufficio, afferma sussistere tutti i presupposti per la conferma del deferimento per cui chiede che ai deferiti vengano inflitte le seguenti sanzioni:

- Pantera Dario Riccardo direttore generale inibizione mesi 8
- Nepori Giovanni Presidente inibizione mesi 6
- U.S. MASSESE 1919 SSDRL, ammenda di € 900,00.

La difesa degli incolpati, riportandosi alla esaustiva memoria depositata in atti, pone l'accento sulla inutilizzabilità delle registrazioni telefoniche operate dai calciatori utilizzando il telefono cellulare.

In particolare richiama gli artt. 2712 C.C. in quanto la prima registrazione sarebbe stata disconosciuta dal Gassani, sarebbe incerto il luogo dove è avvenuta infine adombrando come (trattandosi di dispositivo di ultima generazione) lo strumento utilizzato consentirebbe una manipolazione in modo tale da rendere artefatto il contenuto della registrazione medesima, richiama altresì la disposizione dell'art. 58 CGS che non consentirebbe l'utilizzabilità delle registrazioni in caso di incertezza della fonte.

Richiama infine l'art. 615 bis C.P. in relazione alla seconda registrazione avvenuta sicuramente all'interno della sede societaria.

Ritenendo quindi assolutamente carente di prova il deferimento chiede il proscioglimento dei deferiti.

Chiuso il dibattimento il Collegio passa a decisione.

Il deferimento si fonda oltre che sulle registrazioni sulle dichiarazioni rese avanti al rappresentante della Procura in sede inquirente.

Tali dichiarazioni sarebbero di per sé, sufficienti per l'ordinamento sportivo a fornire piena prova dei fatti come rappresentati nella denuncia, tuttavia le registrazioni fornite corroborano l'impianto accusatorio.

Del resto i riferimenti normativi forniti dalla difesa afferiscono all'ordinamento ordinari sia civile che penale e non trovano ingresso nella giustizia domestica che viene regolata da norme apposite, l'art. 58 CGS unico che potrebbe supportare le tesi difensive trova il suo limite nel fatto che quanto emerge dalle registrazioni non rimane l'unica fonte di prova, ma trova conferma nelle dichiarazioni in atti raccolte dalla Procura.

Il deferimento è quindi da accogliere e gli incolpati da sanzionare anche in termini decisamente più severi rispetto alle richieste della Procura, infatti quanto ascritto agli incolpati è estremamente grave, proprio in relazione ai principi di lealtà correttezza che la norma intende tutelare.

P.Q.M.

Il T.F.T. della Toscana accoglie il deferimento e determina a carico degli incolpati le seguenti sanzioni:

- Pantera Dario Riccardo dirigente inibizione mesi 12
- Nepori Giovanni Presidente inibizione mesi 8
- U.S. MASSESE 1919 SSRLD, ammenda di € 2000,00

7. ERRATA CORRIGE

Nessuna comunicazione.

8. ALLEGATI

- C.U. n. 171/A FIGC – ulteriore differimento dei termini di tesseramento della L.N.D. per la stagione sportiva 2020/2021
- Decisione n.107 Tribunale Federale Nazionale del 22/2/2021

9. CALENDARIO GARE

Nessuna comunicazione.

PUBBLICATO IN FIRENZE ED AFFISSO ALL'ALBO DEL C.R. TOSCANA IL 25-02-2021

Il Segretario
Dr. Sauro Falciani

Il Presidente
Dr. Paolo Mangini



COMUNICATO UFFICIALE N. 206
Stagione Sportiva 2020/2021

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 171/A della F.I.G.C., inerente l'ulteriore differimento dei termini di tesseramento nell'ambito delle attività della Lega Nazionale Dilettanti, per la stagione sportiva 2020/2021.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 FEBBRAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 171/A

Il Presidente Federale

- vista la richiesta della Lega Nazionale Dilettanti concernente il differimento di alcuni termini di tesseramento nell'ambito delle attività della L.N.D., per la stagione sportiva 2020/2021;
- considerato che il differimento dei termini di tesseramento è motivato dalle mutate esigenze di programmazione dei Campionati dilettantistici, conseguenti alla sospensione temporanea dei Campionati prevista dalle disposizioni governative in materia di misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 121/A del 27 novembre 2020;
- ritenute condivisibili le motivazioni a supporto dell'istanza;
- visto l'art. 24, comma 3, dello Statuto federale;
- sentiti i Vice Presidenti Federali

d e l i b e r a

i termini di tesseramento di cui all'allegato A) del Comunicato Ufficiale n.121/A del 27 novembre 2020 sono modificati come da testo allegato alla presente delibera.

La presente delibera sarà sottoposta a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 FEBBRAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla L.N.D.

La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della FIGC, la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione, per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento Federale e dalla data di deposito per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento delle Leghe Professionistiche di cui ai punti 1. lett. c), 3., 7. lett. a) e b), 8., lett. c) del presente comunicato.

1. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Calciatori "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei calciatori "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto, in deroga all'art. 39 comma 1 delle N.O.I.F., fino a lunedì 31 maggio 2021.

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

b) Calciatori "non professionisti"

Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

- da mercoledì 1° luglio 2020 a mercoledì 31 marzo 2021 (ore 19.00)

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori "non professionisti" – art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per società di Serie A, Serie B, Serie C e richiedere il conseguente tesseramento:

- da mercoledì 5 agosto a martedì 15 settembre 2020 (ore 20.00) - autonoma sottoscrizione - Art. 113 delle N.O.I.F.

- da mercoledì 16 settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00) - con consenso della società dilettantistica;

- da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00) - con consenso della società dilettantistica;

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

2. Trasferimento di calciatori "giovani dilettanti" e "non professionisti" tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da mercoledì 1° luglio a venerdì 30 ottobre 2020 (ore 19.00)

b) da martedì 1° dicembre 2020 a **mercoledì 31 marzo 2021 (ore 19.00)**

Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e il Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

2.A Trasferimento di calciatrici "giovani dilettanti" e "non professioniste" tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti

- Il trasferimento di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" da Società appartenente alla Divisione Calcio Femminile a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti periodi:

- dal 1° luglio 2020 al 30 ottobre 2020 (ore 19.00);

- dal 1° dicembre 2020 al **31 marzo 2021 (ore 19.00)**.

Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

- Il trasferimento di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" da società appartenente alla LND a società appartenente alla Divisione Calcio Femminile può avvenire nei seguenti periodi:

- dal 1° luglio 2020 al 15 settembre 2020 (ore 19:00);

- dal 1° dicembre 2020 al 1° febbraio 2021 (ore 19:00)

Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

3. Trasferimenti di calciatori "Giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società di Serie A, B e Serie C

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società di Serie A, Serie B e Serie C può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da martedì 1° settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00)

b) da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F.

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

La variazione di tesseramento deve essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

4. Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie" da Società di Serie A, Serie B e Serie C a società dilettantistiche

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di Serie A, Serie B e Serie C a società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da martedì 1° settembre 2020 a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00)

b) da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento sono redatte, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria. La data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica), sempre ad opera della Società cessionaria, della richieste di tesseramento presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

5. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per i calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti" deve avvenire nel rispetto dell'art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F..

6. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori italiani e stranieri che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale nel seguente periodo:

- da mercoledì 1° luglio 2020 a **mercoledì 31 marzo 2021 (ore 19.00)**

E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 40 *quater* e all'art.40 *quinquies* delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica). Il tesseramento decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

7. Calciatori provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori stranieri mai tesserati all'estero

a) Calciatori stranieri

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **31 marzo 2021**, e schierare in campo calciatori stranieri, sia extra-comunitari che comunitari, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 *quater* e 40 *quinquies* delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 40 *quinquies* delle N.O.I.F., i calciatori stranieri residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori italiani.

Tali richieste di tesseramento devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. A partire dalla stagione sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi degli artt. 40 *quater* e 40 *quinquies* delle N.O.I.F..

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

b) Calciatori italiani

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, **entro mercoledì 31 marzo 2021**, di calciatori italiani provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro mercoledì 31 marzo 2021, di calciatori italiani dilettanti provenienti da Federazioni estere. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 40 *quater*, comma 2, delle N.O.I.F. e all'art. 40 *quinquies*, comma 4, delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento di calciatori italiani provenienti da Federazione estera devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

8. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo Art. 101 comma 5 delle N.O.I.F

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

- a) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani di serie” da società professionistiche a società dilettantistiche:
 - da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)
- b) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche:
 - da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)
- c) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” tra società dilettantistiche:
 - da mercoledì 1° luglio a venerdì 30 ottobre 2020 (ore 19.00)
 - da martedì 1° dicembre 2020 a **mercoledì 31 marzo 2021 (ore 19.00)**

b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)

Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti", devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sottoindicati:

- da mercoledì 1° luglio a lunedì 20 luglio 2020 (ore 19.00)

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Liste di svincolo suppletive:

- da martedì 1° dicembre 2020 a giovedì 7 gennaio 2021 (ore 19.00)

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da venerdì 8 gennaio 2021.

c) Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato Serie C della Stagione Sportiva 2019/2020 al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:

da mercoledì 5 agosto a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00) – autonoma sottoscrizione

da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

d) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)

Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre martedì 15 giugno 2021 (ore 19.00).

Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data da giovedì 1° luglio 2021.

TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI "GIOVANI"

Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia)

I calciatori "Giovani" tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

da martedì 1° dicembre 2020 a giovedì 7 gennaio 2021 (ore 19.00)

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal venerdì 8 gennaio 2021.

TERMINI E MODALITA' PER LE VARIAZIONI DI ATTIVITA'

Art.118 delle N.O.I.F.

Per la Stagione Sportiva 2020/2021, il termine fissato per l'invio o il deposito delle richieste di variazione di attività ai sensi dell'art.118 delle N.O.I.F. è da mercoledì 1° luglio a venerdì 30 ottobre 2020 (ore 19.00).

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE DISCIPLINARE

Decisione n. 107/TFN-SD 2020/2021
Deferimento n. 7442/1084 pf19-20/GC/blp del 22.12.2020
Reg. Prot. 83/TFN-SD

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

dott. Cesare Mastrocola – Presidente;
avv. Amedeo Citarella – Componente;
cons. Pierpaolo Grasso – Componente;
avv. Maurizio Lascioli – Componente;
avv. Valentina Ramella – Componente (Relatore);
dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 18 febbraio 2021,
a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 7442/1084 pf19-20/GC/blp del 22.12.2020 nei confronti dei sig.ri
Meoni Leonardo, Niccolai Giuliano e della società SSD Viareggio 2014 a rl,
la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con provvedimento del 22 dicembre 2020 il Procuratore Federale f.f. deferiva avanti questo Tribunale Federale Nazionale i seguenti soggetti per rispondere delle violazioni di seguito riportate:

1. sig. Volpi Tommaso, allenatore professionista di seconda categoria ed all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all'interno e nell'interesse della società SSD Viareggio 2014 a rl, sig. Lazzarini Sergio, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all'interno e nell'interesse della società SSD Viareggio 2014 a rl, sig. Petrollini Gianni, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all'interno e nell'interesse della società SSD Viareggio 2014 a rl, tutti giudicati separatamente:

- per avere gli stessi costituito un'associazione allo scopo di commettere un numero indeterminato di illeciti sportivi sussumibile nella previsione normativa di cui all'art. 9, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 17, commi 1 e 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva); a tale scopo, in particolare, i sigg.ri Volpi Tommaso, Lazzarini Sergio e Petrollini Gianni predisponavano una struttura organizzata e dotata di mezzi, costituita dalla struttura e dalla gestione della SSD Viareggio 2014 a rl, dagli stessi acquisita al fine di proporre ad esponenti di altre società l'alterazione costante dei risultati delle gare disputate dalla compagine appena indicata, con costituzione di una rosa di calciatori e l'utilizzo di un tecnico disponibili all'alterazione dei risultati delle gare, o comunque disposti a non ostacolare la realizzazione degli illeciti; il sig. Volpi Tommaso, in particolare, aveva il compito di concordare gli illeciti con gli esponenti delle squadre avversarie o con soggetti dallo stesso conosciuti, il sig. Petrollini Gianni si affiancava a tale attività provvedendo a propria volta a concordare illeciti; il sig. Lazzarini Sergio, infine, forniva le somme necessarie all'acquisizione della società e concordava con gli altri due componenti dell'associazione l'attività di alterazione dei risultati da porre in essere;

2. società SSD Viareggio 2014 a rl a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché

dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per gli atti e comportamenti posti in essere dai sig.ri Volpi Tommaso, Lazzarini Sergio e Petrollini Gianni;

3. sig. Volpi Tommaso, allenatore professionista di seconda categoria ed all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all'interno e nell'interesse della società SSD Viareggio 2014 a rl, sig. Lazzarini Sergio, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all'interno e nell'interesse della società SSD Viareggio 2014 a rl, sig. Bambini Leonardo, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Sporting Club Trestina, sig. Cerbella Enrico, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la ASD Sporting Club Trestina, sig. Bianchi Davide, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società SSD Viareggio 2014 a rl, sig. Aiello Antonio, all'epoca dei fatti tecnico tesserato per la società SSD Viareggio 2014 a rl, tutti giudicati separatamente:

- della violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) per avere, prima e durante la gara SSD Viareggio 2014 a rl – ASD Sporting Club Trestina del 3.3.2019 valevole per il girone E del Campionato di serie D, in concorso tra loro e con soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta allo scopo di ottenere un vantaggio in classifica; i sigg.ri Volpi Tommaso e Lazzarini Sergio, in particolare, contattavano il presidente della Sporting Trestina, sig. Bambini Leonardo, e con lo stesso concordavano che la gara dovesse terminare con un risultato di pareggio; l'allenatore della squadra della Sporting Trestina, sig. Cerbella Enrico, poi, durante la gara interloquiva con gli occupanti la panchina della squadra avversaria al fine di sollecitare gli stessi a mantenere un risultato di pareggio in quel momento in essere; l'allenatore della squadra del Viareggio sig. Aiello Antonio, a sua volta, durante la gara interloquiva con gli occupanti della panchina della squadra avversaria al fine di sollecitare gli stessi a terminare la gara con un risultato di pareggio, sollecitando anche il calciatore della propria compagine, sig. Davide Bianchi, ad intervenire a sua volta a tal fine con i tesserati della compagine avversaria; il sig. Davide Bianchi, a sua volta, ricevuta la disposizione dal proprio allenatore, per sua stessa ammissione chiedeva al capitano della squadra avversaria di terminare la gara in pareggio;

con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della pluralità degli illeciti posti in essere dal sig. Volpi Tommaso e dal sig. Lazzarini Sergio;

4. sig. Macchetti Andrea, all'epoca dei fatti tecnico tesserato per la società SSD Viareggio 2014 a rl, sig. Meoni Leonardo, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D. Viareggio 2014 a rl, e sig. Chicchiarelli Samuele, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società SSD Viareggio 2014 a rl, Macchetti e Chicchiarelli giudicati separatamente:

- della violazione dell'art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 7, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) perché, venuti a diretta conoscenza di atti e comportamenti diretti all'alterazione del risultato della gara SSD Viareggio 2014 a rl – ASD Sporting Club Trestina del 3.3.2019, valevole per il girone E del Campionato di serie D, omettevano di denunciare l'illecito alla Procura Federale della FIGC;

5. società SSD Viareggio 2014 a rl a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Squadrilli Piervincenzo, Volpi Tommaso, Lazzarini Sergio, Bianchi Davide, Aiello Antonio, Meoni Leonardo, Macchetti Andrea e Chicchiarelli Samuele così come specificati nei precedenti due capi di incolpazione;

con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della pluralità degli illeciti posti in essere dal sig. Volpi Tommaso;

la società, inoltre, è chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per i seguenti atti e comportamenti posti in essere dal sig. Lazzarini Edoardo, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la SSD Viareggio 2014 a rl, così come specificati nel seguente capo di incolpazione, oggetto di definizione da parte del citato calciatore ai sensi dell'art. 126 del vigente Codice di Giustizia Sportiva: - violazione dell'art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 7, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) perché, venuto a diretta conoscenza di atti e comportamenti diretti all'alterazione del risultato della gara SSD Viareggio 2014 a rl – ASD Sporting Club Trestina del 3.3.2019, valevole per il girone E del Campionato di serie D, ometteva di denunciare l'illecito alla Procura Federale della FIGC”;

6. società ASD Sporting Club Trestina a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Bambini Leonardo e Cerbella Enrico, così come specificati nei precedenti due capi di incolpazione, giudicata separatamente;

7. sig. Volpi Tommaso, allenatore professionista di seconda categoria ed all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all'interno e nell'interesse della società SSD Viareggio 2014 a rl, sig. Petrollini Gianni, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all'interno e nell'interesse della società SSD Viareggio 2014 a rl, e sig. Ferrarese Claudio, all'epoca dei fatti direttore sportivo della società Levico Terme, tutti giudicati separatamente:

- della violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) per avere, prima della gara ACD Bastia 1924 - SSD Viareggio 2014 a rl del 31.3.2019 valevole per il girone E del Campionato di serie D, in concorso tra loro e con soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta allo scopo di ottenere un vantaggio in classifica per la società ospite; il sig. Volpi Tommaso, in particolare, contattava un ex calciatore ed un agente sportivo, il sig. Pesce Giuliano, al fine di ottenere un contatto utile all'interno della rosa dei calciatori o dei dirigenti del Bastia per concordare che la gara terminasse con una vittoria per il Viareggio; il sig. Petrollini Gianni, invece, contattava il sig. Claudio Ferrarese, sempre al fine di ottenere un contatto con il calciatore del Bastia sig. Lorenzo Boldini, sempre al fine di ottenere che la gara terminasse con una vittoria con il Viareggio; il sig. Claudio Ferrarese, poi, contattava effettivamente il calciatore del Bastia sig. Lorenzo Boldini al fine di concordare il contatto telefonico da parte del sig. Petrollini Gianni;

con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della pluralità degli illeciti posti in essere dal sig. Volpi Tommaso e dal sig. Petrollini Gianni;

8. società SSD Viareggio 2014 a rl a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Volpi Tommaso e Petrollini Gianni così come specificati nel precedente capo di incolpazione;

con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della pluralità degli illeciti posti in essere dal sig. Volpi Tommaso e dal sig. Petrollini Gianni;

9. società USD Levico Terme a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Ferrarese Claudio così come specificati nel superiore capo di incolpazione, giudicata separatamente;

10. sig. Petrollini Gianni, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all'interno e nell'interesse della società SSD Viareggio 2014 a rl, giudicato separatamente:

- della violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) per avere, prima della gara SSD Viareggio 2014 a rl – SSD a rl Aglianese Calcio 1923 del 7.4.2019 valevole per il girone E del Campionato di serie D, in concorso con soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta allo scopo di ottenere un vantaggio in classifica per la società ospitante; il sig. Petrollini Gianni, in particolare, incontrava l'allenatore dell'Aglianese, sig. Iacobelli Agostino, e proponeva allo stesso di alterare il risultato della gara che sarebbe dovuta terminare con un risultato di vittoria per il Viareggio, ottenendo dal tecnico della squadra avversaria un rifiuto; con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della pluralità degli illeciti posti in essere dal sig. Petrollini Gianni;

11. società SSD Viareggio 2014 a rl a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore);

Sportiva in vigore) per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Petrollini Gianni così come specificati nel precedente capo di incolpazione;

con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della pluralità degli illeciti posti in essere dal sig. Petrollini Gianni;

12. sig. Volpi Tommaso, allenatore professionista di seconda categoria ed all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all'interno e nell'interesse della società SSD Viareggio 2014 a rl, sig. Lazzarini Sergio, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all'interno e nell'interesse della società SSD Viareggio 2014 a rl, sig. Mariotti Alessio, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società US Massese 1919 SSDRL, tutti giudicati separatamente:

- della violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) per avere, prima della gara US Massese 1919 SSDRL - SSD Viareggio 2014 a rl del 14.4.2019 valevole per il girone E del Campionato di serie D, in concorso tra loro e con soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta allo scopo di ottenere un vantaggio in classifica per la società ospite; i sigg.ri Volpi Tommaso e Lazzarini Sergio, in particolare, contattavano l'agente sportivo sig. Daniele Piraino concordando con lo stesso che la gara sarebbe dovuta terminare con una vittoria per il Viareggio, mediante il coinvolgimento di due calciatori, un difensore ed un centrocampista, della società Massese anche attraverso il provocare volontariamente l'assegnazione di un calcio di rigore in favore della società ospite; nell'illecito, poi, veniva coinvolto il sig. Mariotti Alessio, calciatore della Massese con il ruolo di difensore, il quale veniva sostituito all'inizio del secondo tempo a causa del proprio scarso rendimento;

- con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della pluralità degli illeciti posti in essere dal sig. Volpi Tommaso e dal sig. Lazzarini Sergio;

13. società SSD Viareggio 2014 a rl a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Volpi Tommaso e Lazzarini Sergio, così come specificati nei precedenti due capi di incolpazione;

con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della pluralità degli illeciti posti in essere dal sig. Volpi Tommaso e dal sig. Lazzarini Sergio;

- la società, inoltre, è chiamata e rispondere a titolo di responsabilità oggettiva dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per i seguenti atti e comportamenti posti in essere dal sig. Lazzarini Edoardo, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la SSD Viareggio 2014 a rl, così come specificati nel seguente capo di incolpazione, oggetto di definizione da parte del citato calciatore ai sensi dell'art. 126 del vigente Codice di Giustizia Sportiva: - violazione dell'art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 7, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) perché, venuto a diretta conoscenza di atti e comportamenti diretti all'alterazione del risultato della gara US Massese 1919 SSDRL - SSD Viareggio 2014 a rl del 14.4.2019, valevole per il girone E del Campionato di serie D, ometteva di denunciare l'illecito alla Procura Federale della FIGC";

14. società US Massese 1919 SSDRL a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Mariotti Alessio così come specificati nel precedente capo di incolpazione, giudicata separatamente;

15. sig. Volpi Tommaso, allenatore professionista di seconda categoria ed all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all'interno e nell'interesse della società SSD Viareggio 2014 a rl, sig. Lazzarini Sergio, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all'interno e nell'interesse della società SSD Viareggio 2014 a rl, sig. Macchetti Andrea, all'epoca dei fatti tecnico tesserato per la società S.S.D. Viareggio 2014 a rl, tutti giudicati separatamente:

- della violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) per avere, prima e durante la gara SSD Viareggio 2014 a rl – US Pianese Srl

del 18.4.2019 valevole per il girone E del Campionato di serie D, in concorso tra loro e con soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta allo scopo di ottenere un vantaggio in classifica per la società ospitante o comunque, nel corso dell'incontro, un risultato di pareggio; i sigg.ri Volpi Tommaso e Lazzarini Sergio, in particolare, contattavano un soggetto che allo stato non risulta essere tesserato, il sig. F.A., che a sua volta tentava di avere un incontro con il tecnico tesserato per la società Pianese sig. Vagaggini Renato, il quale tuttavia rifiutava di vedere di persona il suo interlocutore prima della fine del campionato, sospettando che il motivo del contatto potesse essere una proposta di illecito sportivo, sebbene non esplicitato nel primo approccio; nel corso della gara, poi, quando il risultato era di pareggio, l'allenatore del Viareggio, sig. Andrea Macchetti, chiedeva al suo collega della Pianese, sig. Marco Masi, di terminare la gara senza modificazioni del punteggio ottenendo un rifiuto dal suo interlocutore;

con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della pluralità degli illeciti posti in essere dal sig. Volpi Tommaso e dal sig. Lazzarini Sergio;

16. sig. Masi Marco, all'epoca dei fatti tecnico tesserato per la società US Pianese Srl, e sig. Vagaggini Renato, all'epoca dei fatti tecnico tesserato per la società US Pianese Srl, giudicato separatamente:

- della violazione dell'art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 7, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) perché, venuti a diretta conoscenza di atti e comportamenti diretti all'alterazione del risultato della gara US Massese 1919 SSDRL - SSD Viareggio 2014 a rl del 14.4.2019, valevole per il girone E del Campionato di serie D, omettevano di denunciare l'illecito alla Procura Federale della FIGC;

17. società SSD Viareggio 2014 a rl a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Volpi Tommaso e Lazzarini Sergio, così come specificati nei precedenti due capi di incolpazione; con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della pluralità degli illeciti posti in essere dal sig. Volpi Tommaso e dal sig. Lazzarini Sergio;

18. società US Pianese Srl a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Masi Marco e dal sig. Vagaggini Renato, giudicata separatamente;

19. sig. Volpi Tommaso, allenatore professionista di seconda categoria ed all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all'interno e nell'interesse della società SSD Viareggio 2014 a rl, sig. Lazzarini Sergio, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all'interno e nell'interesse della società SSD Viareggio 2014 a rl, sig. Petrollini Gianni, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all'interno e nell'interesse della società SSD Viareggio 2014 a rl, sig. Garaffoni Mirko, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all'interno e nell'interesse della società Pol. D. C.S. Scandicci 1908 Srl, tutti giudicati separatamente:

- della violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) per avere, prima e durante la gara SSD Viareggio 2014 a rl – Pol. D. C.S. Scandicci 1908 Srl del 5.5.2019 valevole per il girone E del Campionato di serie D, in concorso tra loro e con soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta allo scopo di ottenere un risultato di pareggio; i sig.ri Volpi Tommaso e Lazzarini Sergio, in particolare, d'intesa anche con il sig. Petrollini Gianni, contattavano ed incontravano il sig. Mirko Garaffoni concludendo con lo stesso un accordo in virtù del quale la gara appena indicata sarebbe terminata con un risultato di pareggio a fronte della corresponsione in favore dello stesso sig. Garaffoni dell'importo di € 5.000,00 (cinquemila/00); la gara, poi, terminava effettivamente con un risultato di pareggio;

con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della pluralità degli illeciti posti in essere dal sig. Volpi Tommaso, dal sig. Lazzarini Sergio e dal sig. Petrollini Gianni;

20. società SSD Viareggio 2014 a rl a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Volpi Tommaso, Lazzarini Sergio e Petrollini Gianni, così come specificati nei precedenti due capi di incolpazione;

con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della pluralità degli illeciti posti in essere dal sig. Volpi Tommaso, dal sig. Lazzarini Sergio e dal sig. Petrollini Gianni;

- la società, inoltre, è chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per i seguenti atti e comportamenti posti in essere dal sig. Lazzarini Edoardo, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la SSD Viareggio 2014 a rl, così come specificati nel seguente capo di incolpazione, oggetto di definizione da parte del citato calciatore ai sensi dell'art. 126 del vigente Codice di Giustizia Sportiva: - violazione dell'art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 7, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) perché, venuto a diretta conoscenza di atti e comportamenti diretti all'alterazione del risultato della gara SSD Viareggio 2014 a rl – POL. D. C.S. Scandicci 1908 Srl del 5.5.2019, valevole per il girone E del Campionato di serie D, ometteva di denunciare l'illecito alla Procura Federale della FIGC;

21. società POL. D. C.S. Scandicci 1908 Srl a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Garaffoni Mirko, giudicata separatamente;

22. sig. Volpi Tommaso, allenatore professionista di seconda categoria ed all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all'interno e nell'interesse della società SSD Viareggio 2014 a rl, sig. Niccolai Giuliano all'epoca dei fatti allenatore dilettante di terza categoria iscritto nell'albo del Settore Tecnico, Volpi giudicato separatamente:

- della violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) per avere, prima e durante la gara SSD Viareggio 2014 a rl – UC Sinalunghese ASD del 12.5.2019 valevole per il girone E del Campionato di serie D, in concorso tra loro e con soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta allo scopo di ottenere un risultato di vittoria per la squadra ospitante; il sig. Volpi Tommaso, in particolare, contattava il sig. Niccolai Giuliano, che aveva conoscenze tra i tesserati della UC Sinalunghese ASD e che contattava gli stessi al fine di proporre l'illecito sportivo, senza tuttavia riuscire ad ottenere un accordo per l'alterazione del risultato;

con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della pluralità degli illeciti posti in essere dal sig. Volpi Tommaso;

23. società SSD Viareggio 2014 a rl a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Volpi Tommaso, così come specificati nel precedente capo di incolpazione;

con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della pluralità degli illeciti posti in essere dal sig. Volpi Tommaso;

24. sig. Polidori Stefano, all'epoca dei fatti tecnico tesserato per la società San Gimignano Sport s. coop. S.D., giudicato separatamente:

- della violazione dell'art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 7, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) perché, venuto a diretta conoscenza di atti e comportamenti diretti all'alterazione del risultato della gara San Gimignano Sport S. COOP. S.D. – AC Prato Spa del 5.5.2019, valevole per il girone E del Campionato di serie D, ometteva di denunciare l'illecito alla Procura Federale della FIGC;

25. società Sangimignanosport S. Coop. S.D. a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Polidori Stefano, così come specificati nel precedente capo di incolpazione, giudicata separatamente;

26. sig. Volpi Tommaso, allenatore professionista di seconda categoria ed all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2,

comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all'interno e nell'interesse della società SSD Viareggio 2014 a rl, giudicato separatamente:

- della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 106 delle NOIF, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2018 – 2019, chiesto somme di denaro per tesserare, per far giocare in campionato ed al Torneo di Viareggio, nonché per concedere lo svincolo consensuale a fine stagione ai seguenti calciatori tesserati per la società SSD Viareggio 2014 a rl: Meoni Leonardo, Chicchiarelli Samuele, Pelliconi Alex, Virga Federico, Folegnani Gabriel e Belluomini Cosimo;

27. società SSD Viareggio 2014 a rl a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Volpi Tommaso, così come specificati nel precedente capo di incolpazione.

Le memorie

Nei termini prescritti la difesa Meoni ha fatto pervenire due memorie difensive eccependo l'inutilizzabilità degli atti di indagine acquisiti al fascicolo dell'odierno dibattimento e, in particolare, delle sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria perché assunti senza l'assistenza del difensore, nonché delle dichiarazioni rese in sede di audizione dinanzi agli organi della Procura Federale; eccepisce ancora, la difesa, la violazione del termine di cui all'art. 123 CGS. Nel merito la difesa del deferito contesta il fondamento del deferimento, insistendo per il proscioglimento.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale che ha concluso per l'accoglimento del deferimento e l'irrogazione delle sanzioni di cui al verbale.

Il difensore di Meoni ha ulteriormente illustrato le questioni sollevate nelle memorie insistendo per il loro accoglimento e, in subordine, chiedendo che il Tribunale valuti le circostanze attenuanti del caso ai sensi dell'art. 16 CGS.

La motivazione

Il Tribunale Federale Nazionale, letti gli atti e sentite le parti comparse, osserva.

Il presente procedimento origina dalla separazione delle posizioni degli odierni deferiti, disposta per vizio di notifica dell'avviso per l'udienza dello scorso 21 gennaio 2021 nell'ambito del procedimento principale, definito nel grado con decisione di questo Tribunale n. 93 del 27.1.2021, da intendersi integralmente richiamata in questa sede per quanto qui non espressamente riportato.

Ciò premesso, vanno preliminarmente esaminate le eccezioni svolte dalla difesa Meoni in entrambe le memorie in atti e relative alla ritenuta inutilizzabilità degli atti di indagine assunti, sia in sede penale sia disciplinare, nei confronti del deferito.

In particolare, secondo la difesa, non sarebbero utilizzabili nei confronti del calciatore Meoni le dichiarazioni da questi rese dinanzi alla polizia giudiziaria in data 14.6.2019, per violazione del combinato disposto degli artt. 350, 191, 199 e 200 c.p.p.

L'eccezione è infondata.

Come è agevole rilevare dalla mera lettura del verbale in questione, l'assunzione delle dichiarazioni contestate da parte del calciatore è avvenuta nella qualità di "persona informata dei fatti" e non di indagato o indagabile, attuale o potenziale. Prova ne sia, da un lato, l'avvertimento al convocato, contenuto nelle prime righe dell'atto, dell'obbligo di rispondere secondo verità, come noto non sussistente per la persona sottoposta alle indagini, dall'altro, la circostanza che mai il calciatore è stato iscritto nel registro delle notizie di reato nel procedimento penale nell'ambito del quale le dichiarazioni sono state acquisite (egli non è infatti destinatario dell'avviso di conclusione indagini in atti).

Si tratta, in altre parole, di un mero verbale di sommarie informazioni i cui esiti risultano pienamente utilizzabili nell'ambito del procedimento, affatto viziati secondo le norme del codice di procedura penale e in alcun modo sussumibile nell'ipotesi richiamata dall'art. 350 c.p.p., che regola invece l'assunzione di informazioni "dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini". E ciò per l'ovvia e assorbente ragione che l'omessa denuncia di fatti costituenti illecito sportivo è fattispecie sconosciuta alla legge penale, rilevando unicamente nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

Correttamente dunque la polizia giudiziaria ha assunto informazioni dal Meoni quale mero soggetto informato dei fatti (e futuro testimone) e non come indagato, qualifica che non avrebbe potuto ricoprire (e infatti non ha ricoperto) rispetto alle circostanze riferite.

A nulla rileva sul punto l'avvertimento ai sensi dell'art. 199-200 c.p.p. al padre dell'odierno incolpato, pure presente all'atto, che va considerato ultroneo alla luce delle considerazioni di cui sopra.

L'atto in conclusione è interamente utilizzabile, *a fortiori* ove si consideri che il relativo contenuto è stato poi confermato in sede disciplinare.

Eccepisce ancora la difesa Meoni che non sarebbero utilizzabili nei confronti del deferito le dichiarazioni rese in sede di audizione dinanzi al delegato della Procura Federale: secondo la prospettazione difensiva nella relativa convocazione

non vi sarebbe stata l'indicazione dell'essere il Meoni sottoposto ad indagini né dei relativi obblighi e diritti, né la descrizione dei fatti per i quali egli era all'epoca sottoposto ad indagine; inoltre il verbale di audizione indicherebbe unicamente la possibilità che dalle dichiarazioni degli altri soggetti convocati in quella stessa fase sarebbero potuti emergere elementi di responsabilità, non già che egli fosse in quel momento indagato, tanto è vero che il calciatore è rappresentato unicamente dal padre e non da un legale.

L'eccezione è infondata.

Quanto alla convocazione ricevuta dal deferito, va rilevato come detto atto contenga esplicitamente il riferimento all'audizione *"ai sensi dell'art. 119, comma 7, del CGS"* che, come noto, contempla unicamente il caso dell'audizione del soggetto sottoposto alle indagini. Nondimeno, a qualificare inequivocabilmente l'atto come diretto a persona sottoposta alle indagini, vi è il riferimento ivi contenuto al diritto di quest'ultimo di farsi assistere non solo da persona di sua fiducia, come prescritto, ma addirittura e ancor più esplicitamente da un legale. Il che è sufficiente, ad avviso del Tribunale, per ritenere l'atto (e la successiva audizione) rispettoso del diritto di difesa dell'incolpato.

Vale solo la pena di rilevare, sempre con riferimento alla convocazione, che non è previsto dal codice di rito che nella convocazione per l'audizione davanti agli organi della Procura Federale siano indicati i fatti intorno ai quali si svolgerà l'audizione, diversamente da quanto disposto per l'avviso di conclusione delle indagini.

Con riferimento al verbale di audizione, inoltre, merita segnalare l'infondatezza della prospettazione difensiva per cui al calciatore, una volta comparso, sarebbe stato unicamente rivolto l'invito a riferire tutto ciò che era a sua conoscenza in relazione alla possibilità che dalle altre audizioni in corso potessero emergere indizi di reità nei suoi confronti, senza che gli sia stato rappresentata la pendenza di indagini a suo carico.

Ed invero, anche in questo caso, la lettera del verbale indica inequivocabilmente come al deferito, assistito da persona di propria fiducia così come prescritto, è stata data anche lettura dell'art. 128 CGS che regola il caso della "ammissione di responsabilità e collaborazione dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare" per la scoperta o l'accertamento di violazioni. Deve pertanto ritenersi che anche l'audizione dinanzi al delegato del Procuratore Federale, così come la relativa convocazione, sia pienamente rispettosa della normativa vigente.

Ancora secondo la difesa vi sarebbe stata nel caso di specie la violazione del disposto di cui all'art. 123 CGS da parte della Procura Federale, atteso che la comunicazione di conclusione delle indagini sarebbe pervenuta al deferito solo in data 12.11.2020, oltre il termine di venti giorni prescritto dal codice di rito.

Anche tale eccezione è infondata.

Ed invero, risulta in atti, ed in particolare dalla cartolina relativa alla notifica al deferito Meoni, che la comunicazione di conclusione delle indagini, emessa dalla Procura Federale in data 30.10.2020, sia stata portata alla notifica il giorno stesso, e dunque prima della scadenza del termine che la difesa assume violato, termine che - tenuto conto delle due proroghe correttamente richieste e regolarmente concesse - sarebbe venuto a scadere il successivo 2.11.2020. Con l'affidamento al servizio postale in tempo utile, la Procura Federale ha pienamente assolto l'onere impostogli dall'art. 123 CGS, non potendo essere poste a carico della medesima la speditezza e/o l'accuratezza del servizio postale nella celere evasione della pratica.

Così esaurito l'esame delle questioni preliminari, nel merito il Collegio ritiene il deferimento parzialmente fondato nei limiti di seguito illustrati, precisandosi sin d'ora che la contestazione alla società Viareggio della quasi totalità delle incolpazioni elevate nel deferimento originario in ragione delle condotte ascritte ai suoi esponenti o tesserati, richiederà la ricostruzione delle singole vicende, così come peraltro già effettuata nella decisione n. 93 del 27.1.2021 assunta all'esito del dibattimento relativo al procedimento principale.

Ed invero, il presente procedimento trae origine dalla trasmissione alla Procura Federale degli esiti delle capillari indagini esperite dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca nei confronti di una pluralità di soggetti, indagati per i reati di associazione per delinquere e frode sportiva.

In particolare, gli atti di indagine ritualmente acquisiti, costituiti prevalentemente da attività captative, telefoniche ed ambientali, attività di osservazione, controllo e pedinamento e dall'assunzione di numerose sommarie informazioni, hanno consentito illuminare le attività di alcuni soggetti gravitanti, a vario titolo, all'interno della società Viareggio a far tempo dagli inizi dell'anno 2019; tali condotte sono poi confluite nelle incolpazioni elevate nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari in atti.

L'attività investigativa esperita dalla polizia giudiziaria delegata ha dunque consentito alla Procura Federale la valutazione delle medesime condotte sotto il diverso ed autonomo profilo della loro rilevanza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, potendosi certamente tali esiti ritenere legittimamente acquisiti e pienamente utilizzabili ai fini disciplinari.

Considerata la pluralità di contestazioni elevate è opportuno illustrare fin d'ora i criteri di valutazione che il Collegio ritiene di fare propri nell'analisi dei singoli episodi di illecito sportivo e dell'ulteriore fattispecie associativa, così come già illustrati e applicati nella decisione n. 93 del 27.1.2021.

Va premesso che correttamente nel deferimento la Procura Federale ha fatto riferimento alle norme "incriminatrici" contenute nel Codice di Giustizia Sportiva vigente al momento dei fatti, indicando in quale delle odierne fattispecie le stesse siano poi confluite.

Considerato che né la fattispecie di associazione finalizzata alla commissione di illeciti né le ulteriori fattispecie di illecito sportivo e omessa denuncia rilevanti in questa sede hanno subito modificazioni sostanziali, vi è assoluta continuità normativa tra "vecchia" e "nuova" disciplina.

Va ancora premesso che la fattispecie di illecito sportivo prevista dal CGS differisce dall'ipotesi di frode in competizione sportiva di cui all'art. 1, Legge 13.12.1989 n. 401.

Quest'ultima è norma a più fattispecie, che prevede *in primis* una forma di corruzione in ambito sportivo costituita dall'offerta o dalla promessa di denaro o altra utilità al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione (condotta a forma vincolata) e, al contempo, una seconda forma (libera) costituita dal compimento di altri "atti fraudolenti" volti al medesimo scopo. Il che porta a ritenere che la fattispecie in questione appartenga alla categoria dei reati di pericolo per i quali non è ipotizzabile la fase del tentativo, essendo anticipata la soglia di punibilità al mero compimento di un'attività finalizzata ad alterare lo svolgimento della competizione (cfr. Cass. pen., sez. III, 21.7.2015, n. 31623).

Diversamente, il Legislatore sportivo ha inteso conferire rilievo, sul piano disciplinare, a qualunque "atto diretto" ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, che sia compiuto con qualsiasi mezzo, ma non connotando di particolari ulteriori qualità (tantomeno di frode) l'azione meritevole di sanzione e anticipando ulteriormente la soglia di punibilità.

In particolare, secondo il chiarissimo arresto del Collegio di Garanzia del Coni, *"la norma (...) mira a tutelare il bene giuridico del leale e regolare svolgimento delle gare e delle competizioni sportive, punendo le condotte illecite e antisportive finalizzate all'alterazione del risultato sportivo attraverso la manipolazione dell'andamento della gara ovvero attraverso il procacciamento di un indebito vantaggio in termini di classifica. Dall'analisi del dettato normativo è facilmente intuibile come la fattispecie descritta configuri un'ipotesi di illecito di tentativo. Di conseguenza, è evidente che l'illecito sportivo, di cui all'art. 7, comma 1, CGS FIGC, si debba considerare realizzato nel momento in cui si siano concretizzati "atti idonei" a cambiare il naturale svolgimento di una competizione"* (cfr. decisione Collegio di Garanzia 93/2017). E ciò a prescindere dal conseguimento del risultato o del vantaggio.

Da qui deriva che l'eventuale valutazione di insussistenza del fatto tipico operata dal giudice penale (come avvenuto nel caso di specie) non può essere automaticamente traslata sul piano disciplinare per derivarne l'insussistenza dell'illecito. Stante la diversità dei presupposti normativamente previsti occorrerà, al contrario, operare una autonoma valutazione volta a verificare se le condotte contestate, una volta accertate, pur ove non penalmente rilevanti si configurino invece quali "atti diretti ad alterare" le gare incriminate.

Ai fini di tale ultima valutazione non possono non richiamarsi, anche in apertura della presente decisione, i principi che la giustizia sportiva ha costantemente affermato in tema di illecito sportivo, nonché di associazione finalizzata alla commissione di illeciti.

Quanto all'ipotesi associativa, gli organi di giustizia sportiva hanno precisato nelle loro decisioni (*ex multis* CU 48/TFN 2015/2016) che gli elementi costitutivi della fattispecie disciplinare, sostanzialmente mutuati da quella penalistica, consistono nell'esistenza di un vincolo dotato di una certa stabilità che unisce almeno tre persone il cui fine è quello di commettere una serie indeterminata di illeciti sportivi (programma "criminoso") e che per realizzare il loro scopo si dotano di una struttura organizzativa. Ancorché non sia essenziale, per la sussistenza della fattispecie, una distribuzione gerarchica di ruoli o funzioni, la struttura organizzativa, sia pur minima, deve essere idonea e adeguata a realizzare gli obiettivi presi di mira, vale a dire l'attuazione del programma indeterminato volto alla commissione di illeciti (cfr. Cass. pen., Sez. VI, 25.11.1995, n. 11413; conformi Cass. pen., Sez. I, 25.9.1998, n. 10107; Cass. pen., Sez. VI, 30.1.2012, n. 3886; Cass. pen., Sez. II, 3.4.2013, n. 20451). Sotto il profilo soggettivo è richiesta la consapevolezza negli associati della loro partecipazione alle attività dell'associazione ciascuno con il proprio ruolo, più o meno rilevante ma comunque non privo di incidenza sull'attività svolta dall'associazione.

Quanto all'ipotesi di illecito sportivo, è opinione consolidata degli organi della giustizia sportiva, cui il Collegio intende uniformarsi, che pur prevedendo la fattispecie di cui all'art. 7, come già chiarito, un'anticipazione della soglia di punibilità a "qualunque atto diretto" all'alterazione della gara o all'altra finalità previste, *"sia comunque necessario che tali atti abbiano un "minimo di concretezza" (Comm. di Appello Federale def. Moggi + altri CU n. 1/C del 14.07.2006), poi individuato nella partecipazione di personaggi con "competenze e responsabilità di ruolo adeguati" (CAF 04.08.2006 CU n. 2/CF)"* (così CU 48/TFN s.s. 2015/2016).

Quanto infine all'ipotesi di omessa denuncia è principio consolidato quello per cui il relativo presupposto non possa essere costituito unicamente dalla presenza di meri sospetti *"vaghi ed indeterminati, senza che sia consentito a colui che ne è venuto a conoscenza di poter liberamente deliberare preventivamente la verosimiglianza o apprezzare la"*

correlativa necessità di farne denuncia con la massima sollecitudine alle competenti autorità federali”, mentre invece integra la violazione anche solo la probabile fondatezza di un comportamento riconducibile alla fattispecie dell'illecito sportivo, già consumato o in itinere (così CU 75/TFN 2016/2017, conf. CU n. 8/CDN del 22 luglio 2013).

È dunque alla luce dei principi sopra evidenziati che il Collegio ritiene di esaminare le singole vicende oggetto di contestazione e la posizione degli odierni deferiti rispetto ai fatti.

La contestata associazione finalizzata alla commissione di illeciti

Ritiene il Tribunale non ravvisabili nel caso di specie gli elementi costitutivi della fattispecie associativa contestata ai deferiti Volpi, Lazzarini e Petrollini e, conseguentemente, la responsabilità - rispetto ad essa - della società di appartenenza.

Dall'esame dell'ampio compendio probatorio non emerge infatti l'esistenza, tra i predetti, di uno stabile vincolo associativo nel senso voluto dalla norma incriminatrice, quanto piuttosto una serie di rapporti, a volte ambigui e contraddittori, tra soggetti spregiudicati e indifferenti alle norme che regolano l'ordinamento sportivo, volti a trarre un proprio tornaconto personale dall'alterazione (il più delle volte non riuscito) delle gare da disputarsi da parte del Viareggio.

Vale la pena di aggiungere, sul punto, come lo stabile vincolo non possa rinvenirsi nella mera acquisizione societaria avvenuta, ad opera del Volpi e del Lazzarini, alla fine dell'anno 2018 poiché, come chiarito anche dalla giurisprudenza penale, la struttura di un'associazione per delinquere non può immedesimarsi unicamente in una organizzazione, di per sé lecita, quale è appunto una struttura societaria.

Del resto, anche la Suprema Corte ha avuto modo di affermare come non sia configurabile il delitto di associazione per delinquere quando, pur in presenza di plurime condotte delittuose, siano stati predisposti complessi accorgimenti organizzativi al solo fine di perseguire lo scopo criminoso preventivamente individuato, e non di realizzare una struttura stabile, funzionalmente destinata alla commissione di una serie indeterminata di delitti (cfr. Cass. pen., Sez. VI, 9.5.2013, n. 19783).

Ed anzi, come meglio si vedrà, nell'analisi delle singole competizioni oggetto del deferimento, il quadro che emerge dai contenuti delle intercettazioni in atti è quello di un'assoluta improvvisazione e assenza di piani da parte dei deferiti (si veda ad esempio quanto riportato nell'informativa di PG del 2.10.2020 in atti con riguardo alla gara con il Trestina). Volpi e Petrollini, infatti, in alcuni casi (cfr. gara con il Bastia) agiscono in parallelo oppure all'insaputa l'uno dell'altro (cfr. conv. 13 del 3.4.2019); in altri casi si attivano per ottenere risultati assolutamente diversi tra loro, addirittura opposti (è sempre il caso della gara con il Bastia in cui Petrollini sospetta che il risultato sfavorevole del Viareggio sia “opera” di Volpi).

Dagli esiti delle investigazioni emerge dunque anche l'assenza di quel programma, ancorché generico, che costituisce elemento costitutivo della fattispecie disciplinare contestata.

Dall'insussistenza di elementi a carico dei deferiti, già illustrata nella richiamata decisione di questo Tribunale, deriva l'insussistenza della responsabilità del Viareggio per come contestata nel deferimento.

Diversamente, con riguardo alle singole gare oggetto di scrutinio nel presente procedimento, ritiene il Tribunale sia stata raggiunta la prova della responsabilità della società deferita, in ragione dell'accertamento delle condotte dei rispettivi rappresentanti o tesserati, con le precisazioni che seguono.

Le singole gare

Gara SSD Viareggio 2014 a rl – ASD Sporting Club Trestina del 3.3.2019

Gli esiti delle attività di indagine versate in atti consentono di ritenere sufficientemente provata la sussistenza di atti diretti all'alterazione del risultato della gara in questione nell'accezione sopra descritta.

In particolare le attività captative indicano, per ammissione degli stessi interlocutori, l'attivazione del Volpi e del Lazzarini per il raggiungimento di un accordo sul risultato della competizione e per la raccolta della relativa provvista (cfr. in particolare tel. n. 564 del 28.2.2019 n.796 del 3.3.2019 tra Lazzarini e Volpi). Secondo il contenuto delle conversazioni trascritte, l'accordo illecito (i.e. “l'accredito”) sarebbe intervenuto con il Presidente della Trestina al quale Volpi avrebbe rappresentato che la propria squadra si trovava in un “*mare di guai*” proponendo il pareggio (“*la finiamo tutti e due*”), finale che sarebbe poi dovuto essere trasferito all'allenatore della squadra avversaria.

Sulla condotta illecita di Volpi, ideata fin dal precedente 28 febbraio di concerto con Lazzarini (data nella quale gli stessi discutono delle provviste necessarie ad onorare l'eventuale accordo illecito) e consistente nel cercare di accomodare l'esito della competizione, non sussistono dubbi a parere del Collegio, essendo la narrazione del fatto proveniente dalla viva voce degli interessati.

Né è contestabile che la condotta costituisca un “atto diretto” rilevante ex art. 7 CGS come già sopra osservato: ancorché non esplicita nella sua formulazione, l'affermazione rivolta al Presidente della squadra avversaria riportata nella trascrizione della citata conversazione è condotta, da un lato, sul piano oggettivo finalizzata ad ottenere l'alterazione, dall'altro, è indirizzata verso chi, in astratto, è nella posizione di poterla realizzare. In altre parole, quella di

Volpi si rivela una vera e propria proposta e dunque atto certamente diretto all'alterazione della regolarità della competizione.

Tanto risulta sufficiente, ad avviso del Tribunale, per ritenere sussistente la responsabilità della società deferita per come contestata nell'incoltazione.

Peraltro, risulta anche accertato che gli allenatori delle due squadre hanno preso contatti durante lo svolgimento della gara, cosicché anche per dette condotte è ravvisabile la responsabilità della società.

E infatti emerso in modo certo come, sul risultato di pareggio e a pochi minuti dal termine della gara, l'allenatore del Viareggio Aiello abbia "inviato" il calciatore Bianchi presso la squadra avversaria per chiedere di poter terminare così l'incontro ed anzi che lo stesso si sia rivolto verso la panchina del Trestina chiedendo *"di finirla lì"*.

Sul punto convergono, oltre ad alcune delle conversazioni intercettate (ad esempio n. 820 del 3.3.2019), le chiare dichiarazioni rese, in sede di audizione, dallo stesso Bianchi e dal calciatore Meoni, nonché dal deferito Chicchiarelli.

L'invito a soprassedere dal giocare agonisticamente per terminare l'incontro con un pareggio costituisce certamente, ancorché non accolto, "atto diretto" ad alterare il risultato della competizione.

Anche in ragione delle accertate condotte dei già giudicati Aiello e Bianchi che si è prestato quale strumento per la perpetrazione, poi non riuscita, dell'illecito, nonché della condotta ascritta al calciatore Lazzarini che ha definito la propria posizione con rito alternativo, va dichiarata la responsabilità della società di appartenenza così come indicata in dispositivo.

Con riguardo alla gara in questione, va affermata la responsabilità anche del calciatore Meoni il quale, nelle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria e successivamente in sede di audizione, ha chiaramente riferito in ordine ai contatti intervenuti tra le due squadre (*"ricordo che l'allenatore o il vice (...) cercavano di accordarsi con la dirigenza avversaria, anche se poi la partita è terminata con la vittoria del Trestina"*) sottolineando di averne perfettamente percepito l'anomalia anche in ragione di quanto avveniva in campo laddove *"si percepiva qualcosa di strano che poteva far pensare ad un accordo"* (cfr. verbale di audizione). Il deferito ha inoltre aggiunto di aver sentito i propri compagni commentare che la squadra non fosse neppure capace di accordarsi per *"aggiustare"* un risultato e di ricordare come Bianchi, dopo aver inveito con la panchina avversaria, avesse commentato che il Trestina non stava collaborando.

Tanto è sufficiente, ad avviso del Tribunale, per ritenere che il deferito avesse la chiara percezione della ben probabile fondatezza di un comportamento riconducibile alla fattispecie dell'illecito sportivo e che quelli riferiti nelle due audizioni in atti non possano qualificarsi come vaghi sospetti, contrariamente a quanto sostenuto nelle memorie difensive.

Dall'accertamento della responsabilità anche del calciatore Meoni, in uno con le altre condotte sopra descritte, discende quella della società per come contestata nell'incoltazione.

Gara ACD Bastia 1924 - SSD Viareggio 2014 a rl del 31.3.2019

Con riguardo alla gara sopra indicata gli atti documentano l'attivazione parallela ed autonoma dei deferiti Volpi e Petrollini per contattare appartenenti alla squadra avversaria e definire l'accordo sull'esito della competizione.

Quanto al Volpi si richiama anzitutto la conversazione n. 2684 del 26.3.2019 con Niccolai in cui il primo chiede al secondo di procurargli *"l'accredito"*, vale a dire l'aggiustamento, della gara con il Bastia, ricevendo la promessa di un interessamento.

Inoltre, dalla conversazione n.2712 in pari data con Pesce Giuliano si evince l'ulteriore interessamento richiesto dal Volpi all'interlocutore che *"ha amici che conoscono"*.

Il linguaggio utilizzato, rinvenibile anche in altre conversazioni oggetto di captazione e confluite negli atti di indagine, non consente interpretazioni diverse da quella indicata nel deferimento.

Non vi è dubbio ad avviso del Collegio che le condotte sopra delineate superino quella soglia di idoneità necessaria per l'integrazione dell'illecito che, giova ribadirlo, prescinde dal fatto che il tentativo di alterazione della competizione abbia avuto esito, atteso che esse rappresentano di per sé una minaccia per il bene giuridico tutelato dalla norma, ovvero il leale e regolare svolgimento delle competizioni (così, Collegio di Garanzia, cit.).

Analoghe considerazioni devono svolgersi per la condotta posta in essere da Petrollini, anch'essa finalizzata a raggiungere un appartenente della compagine avversaria e proporre l'illecito.

Si richiamano le conversazioni 754 del 27.3.2019 e soprattutto n. 802 del 28.3.2019 nella quale Petrollini richiede a Ferraresi la possibilità di contattare l'amico Boldini, calciatore del Bastia, per chiedergli un incontro (*"gli dici Lorenzo posso vederti? ho bisogno di parlarti"*).

La necessità di Petrollini di contattare il calciatore Boldini emerge peraltro anche dal contenuto delle sommarie informazioni testimoniali da questi rese alla P.G.: egli infatti conferma di aver ricevuto una richiesta da Ferrarese di poter essere contattato dal deferito Petrollini, rispondendo all'amico che avrebbe preferito poterlo contattare lui, atteso che aveva intuito che il tema dell'incontro o della conversazione sarebbe stata la possibilità di aggiustare la gara.

Aggiunge poi Boldini che Ferrarese non gli diede mai il numero di telefono di Petrollini e che pertanto nessun contatto vi è mai stato.

Dalla ricostruzione degli eventi emerge la sussistenza degli atti diretti all'alterazione della gara ad opera di Petrollini che si è concretamente attivato per "arrivare" all'avversario.

In ragione di tali accertate condotte va dichiarata la responsabilità della società deferita per come contestata nell'atto di deferimento.

Gara SSD Viareggio 2014 a rl – SSD a rl Aglianese Calcio 1923 del 7.4.2019

Con riferimento alla gara in questione, il contenuto delle conversazioni intercettate in atti, telefoniche ambientali (in particolare nn. 952 e 953 del 1.4.2019 e 13 del 3.4.2019), fa emergere con chiarezza come Petrollini, nei giorni immediatamente precedenti la data fissata per la competizione, abbia fatto pervenire all'allenatore della formazione avversaria Iacobelli una proposta di alterazione del risultato.

Riscontro espresso al contenuto delle conversazioni è offerto dalle dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari da Iacobelli, il quale ha ammesso che pochi giorni prima della gara egli aveva incontrato il direttore sportivo del Viareggio che gli chiese di "concordare la partita" e aggiunge di aver rifiutato l'offerta.

Va ribadito che l'offerta all'avversario di "concordare la partita" costituisce di per sé atto idoneo diretto ad alterare l'esito della gara, rilevante ex art. 7 CGS, ancorché non raccolta dal destinatario.

In ragione di tale accertata condotta va dichiarata la responsabilità della società deferita per come contestata nell'atto di deferimento.

Gara US Massese 1919 SSDRL - SSD Viareggio 2014 a rl del 14.4.2019

Con riguardo alla gara sopra indicata, dalle risultanze delle intercettazioni riversate nell'informativa in atti emerge con chiarezza la strategia volta all'alterazione del risultato, concertata con tanto di cifre dai deferiti Volpi e Lazzarini.

Eloquente, in merito, il seguente dialogo tra i due di cui alla conversazione n. 11 del 11.4.2019 in cui Lazzarini chiede "ma a Massa due o tre giocatori c'è l'avevo?" e Volpi risponde: "sì, Piraino mi ha detto di sì, questo ora mi deve da 780 a me e noi gli dovemo pagà l'iva". E ancora, nella stessa conversazione Lazzarini dice a Volpi che al figlio Edoardo avrebbero dovuto dire di aver "preso" la Massese.

Nel senso dell'attivazione, per il tramite di Piraino, per prendere contatti con i tesserati avversari al fine di alterare il risultato della gara depone anche il contenuto dell'intercettazione ambientale del giorno dopo (n. 30 del 11.4.2019) in cui peraltro i presenti discutono apertamente di cifre da "dare".

In ragione di tali accertate condotte, nonché della condotta ascritta al calciatore Lazzarini, che ha definito la propria posizione con rito alternativo, va dichiarata la responsabilità della società deferita per come contestata nell'atto di deferimento.

Gara SSD Viareggio 2014 a rl – US Pianese Srl del 18.4.2019

Anche in relazione alla gara del 18.4.2019 sopra indicata risulta, a parere del Tribunale, la predisposizione, ad opera degli esponenti del Viareggio, di diversi "atti diretti" ad alterare il risultato.

Da un lato, le conversazioni telefoniche trascritte (cfr. in particolare, tra le numerose indicate nell'informativa 2.9.2019, la 74 del 14.4.2019 e la 22 del 15.4.2019) testimoniano l'attivazione di Volpi, di concerto con Lazzarini, per trovare un accomodamento della gara con la Pianese attraverso Anichini, che avrebbe dovuto cercare un contatto, come poi avvenuto, con il tecnico della squadra Vagaggini. Riscontro al contenuto, già di per sé univoco, delle affermazioni dei diretti interessati nelle conversazioni in atti, si ritrova nelle dichiarazioni rese dal tecnico della Pianese.

Tanto è sufficiente per ritenere le condotte poste in essere sussumibili nella fattispecie di illecito sportivo di cui all'art. 7 CGS, trattandosi di atti idonei nell'accezione più volte ricordata. E ciò, come detto, indipendentemente dalla circostanza, anche questa pacifica, del rifiuto opposto dal destinatario dell'interessamento alla richiesta di contatto.

Dall'altro lato, le dichiarazioni degli esponenti della Pianese, contenute nelle dichiarazioni assunte nell'ambito del procedimento penale, consentono di ritenere raggiunta la prova anche dell'autonoma condotta volta all'alterazione della gara ascritta a Macchetti, in quel momento allenatore del Viareggio. Egli risulta infatti aver rivolto al collega avversario Masi, per ammissione di quest'ultimo, la proposta di terminare il risultato con il pareggio (proposta non accolta).

Come già detto in occasioni dell'analisi di precedenti gare, anche il solo invito a terminare lo sforzo agonistico rivolto al tecnico avversario costituisce atto diretto ad alterare il regolare svolgimento della competizione, rilevante ex art. 7 CGS.

In ragione di tali accertate condotte va dichiarata la responsabilità della società deferita per come contestata nell'atto di deferimento.

Gara SSD Viareggio 2014 a rl – POL. D. C.S. Scandicci 1908 Srl del 5.5.2019

Il contenuto degli atti di indagine confluito nel fascicolo del presente procedimento consente di ritenere la responsabilità dei deferiti anche con riferimento alla gara in questione.

Chiarissimo è infatti il contenuto delle conversazioni intercettate dalle quali emerge come nei giorni immediatamente precedenti l'incontro con lo Scandicci, gli esponenti della società Viareggio (Volpi, Lazzarini e Petrollini) di concerto tra loro si siano attivati per trattare l'esito della competizione, contattando direttamente il direttore sportivo della squadra avversaria.

Indicative, tra le molteplici indicate tanto nel deferimento quanto nell'informativa 2.9.2019, si rivelano le seguenti conversazioni: n. 528 del 30.4.2019 (tra i due Lazzarini, Volpi e Petrollini in cui si dice *"a Mirko la situazione è piaciuta come è stata prospettata"* è necessaria una garanzia in quanto Volpi e Lazzarini non sono conosciuti); n. 579 del 2.5.2019 (in cui si cita espressamente il "prezzo" da corrispondere a Garaffoni) e la n. 2366 del 4.5.2019 (in cui Petrollini afferma: *"io devo vincere domani ... gli ho fatto una proposta indecente a loro ... con Mirko ci ho parlato abbiamo parlato anche con il grande capo e io gli ho detto tu dai a me la domenica dopo io do a te hai capito come? Mi hai capito? ... sembrava tutto fatto finché non è arrivato quel ciccione di merda"*); n. 2638 del 7.5.2019.

Alla luce del tenore dei dialoghi degli esponenti del Viareggio tra loro e con terzi, appare dunque evidente come prima dello svolgimento della gara con lo Scandicci, vi è stato un contatto con il direttore sportivo di quest'ultima squadra, finalizzato all'aggiustamento del risultato finale.

Tanto sarebbe sufficiente ad affermare la sussistenza dell'illecito sportivo secondo l'interpretazione della norma disciplinare più volte richiamata che prescinde, come più volte ricordato, dal raggiungimento del risultato concordato.

Ma altri elementi consentono di ritenere ulteriormente riscontrata la prospettazione accusatoria di cui al capo 19 dell'incolpazione.

Oltre alle dichiarazioni rese dallo sponsor della Sangiovese il 14.5.2019 sui contatti Petrollini-Garaffoni, risulta che in data 2.5.2019 si è svolto un incontro tra gli esponenti delle due squadre, oggetto anche di un servizio di o.c.p.

A prescindere dalla tempistica dell'incontro tra i vertici delle due società (a tre giorni dalla disputa della gara), già di per sé indiziante, è il contenuto delle conversazioni dei protagonisti, prima e dopo l'incontro, ad evidenziarne l'oggetto e a rendere inattendibile la ricostruzione difensiva nelle dichiarazioni e nelle memorie in atti, per cui in tale sede si sarebbe parlato solo del tesseramento del calciatore Ferretti.

Da un lato infatti, già il 30.4.2019 era stato portato un chiaro messaggio al direttore sportivo che si è dimostrato condiscendente (conv. 528), ma era stata richiesta una "garanzia" poiché i due esponenti del Viareggio, Volpi e Lazzarini, non erano conosciuti dalla dirigenza avversaria. Quale garanzia si sarebbe dovuta pretendere dal Viareggio di fronte alla discussione sulla validità o meno del tesseramento di costui, a tre giorni dall'incontro tra le due squadre, è incomprensibile.

Ma è il contenuto della conversazione "a valle" dell'incontro a minare completamente la prospettazione difensiva. Nell'ambientale n. 5789 del 2.5.2019 i due interlocutori, Volpi e Lazzarini, continuano ad argomentare sulla possibilità di concordare la gara, senza fare alcun riferimento al tesseramento sopra indicato o all'impiego di detto calciatore, che invece sarebbe stato l'argomento discusso fino a pochi minuti prima.

Ed ancora, nella telefonata 2638 del 7.5.2019, successiva alla gara, si può leggere lo sfogo di Petrollini, che ancora una volta smentisce la discussione asseritamente svoltasi "di persona" unicamente sul calciatore Ferretti: *"io sai che hanno fatto? Che ha combinato Davitti? ... la sostituzione, se non c'è Mirco in panchina, se non c'è Garaffoni in panchina sbagliano la sostituzione ... ma io ho sbagliato ... la dovevo fare con Mirco e non dire niente a nessuno ... ma loro hanno voluto parlare con la proprietà"*. Il riferimento all'incontro del 2.5.2019 pare al Tribunale incontrovertibile.

Ed ancora, ad ulteriore conforto, si pongono le conversazioni intervenute nel corso della gara nelle quali emerge l'ulteriore trattativa per l'alterazione del risultato. Ci si riferisce alle seguenti trascrizioni di telefonate, intervenute durante la gara, e dunque il pomeriggio del 5.5.2019: 2392, 2395 e 2407.

Da quanto sopra emerge il certo coinvolgimento, nel piano illecito di Lazzarini, Volpi e Petrollini, anche del direttore sportivo Garaffoni che dall'inizio (*"a Mirko la situazione è piaciuta come è stata prospettata"*) e sino all'ultimo minuto si dimostra accondiscendente rispetto alle richieste di alterazione della gara (Petrollini *"che dobbiamo fa?"* Garaffoni *"eh boh aspetta"*).

In ragione delle condotte accertate in capo ai propri esponenti, compreso il calciatore Lazzarini che ha definito la propria posizione con rito alternativo, va dichiarata la responsabilità della società deferita per come contestata nell'atto di deferimento.

Gara SSD Viareggio 2014 a rl – UC Sinalunghese ASD del 12.5.2019

Dalle tre intercettazioni riversate in atti emerge come prima della gara appena indicata Volpi si sia attivato per raggiungere esponenti della formazione avversaria per il tramite di Niccolai.

In particolare, in data 6.5.2019, Volpi conferisce a Niccolai il mandato di "parlare" con gli esponenti della squadra avversaria per verificare la possibilità di poter vendere loro la gara (cfr. tel. n. 4908 del 6.5.2019). L'esito del contatto, evidentemente intervenuto, come si desume dal tenore della conversazione n. 5318 del 11.5.2019, è però negativo.

Nondimeno, come più volte ricordato, la condotta rileva quale atto diretto all'alterazione della gara, ancorché detta alterazione non sia intervenuta o accettata, poiché essa sola pone in pericolo il bene giuridico tutelato dalla norma disciplinare.

In relazione alla gara in questione va dunque affermata la responsabilità del deferito Niccolai, nonché della società Viareggio in ragione della condotta ascritta al Volpi.

La richiesta di denaro ai calciatori del Viareggio

Ritiene il Tribunale provata la responsabilità della società deferita anche in relazione alle condotte ascritte al proprio tesserato Volpi descritte al capo 26 dell'inculpazione.

Sono numerose infatti le conversazioni intercettate nelle quali Volpi con i propri interlocutori, non solo Lazzarini, riferisce di somme di denaro (lo "sponsor") richieste per schierare in campo o svincolare giocatori dal Viareggio (cfr. tra le altre n. 6907 del 7.6.2019, 2073 del 19.6.2019, 4320 del 21.6.2019, 7783 del 21.6.2019, 7492 del 24.6.2019, 82 del 14.4.2019, 1182 del 7.3.2019, 947 del 4.2019, 1904 del 13.6.2019, 6319 del 29.5.2019).

Le affermazioni, già peraltro poco equivocate e certamente probanti poiché provenienti dalla voce del diretto interessato, sono ampiamente riscontrate dall'agenda di colore rosso reperita dagli operanti nonché, nel caso dei calciatori indicati nell'inculpazione, dalle dichiarazioni da questi ultimi rese sia in sede di sommarie informazioni sia nel corso delle audizioni dinanzi agli organi della Procura Federale. Si vedano in tal senso: il verbale di sommarie informazioni di Meoni (e del padre di questi), il verbale di audizione del medesimo calciatore, in cui si riferiscono le richieste di denaro ricevute per poter giocare; il verbale di audizione di Chicchiarelli che riferisce di richieste di rinuncia a compensi per ottenere lo svincolo; le dichiarazioni di Pelliconi che conferma di aver ricevuto, tramite il figlio, richieste di denaro affinché questi potesse giocare ma di non averle onorate; le dichiarazioni di Virga che riferisce di aver rinunciato ai propri crediti; Folegnani che ha versato denaro per ottenere lo svincolo (cambiando anche l'assegno poiché Volpi pretendeva la somma in contanti); Belluomini e il suo procuratore Berti che confermano la richiesta di pagamento per lo svincolo.

Ritiene il Tribunale che le accertate condotte sopra descritte si pongano in assoluta antitesi con i principi di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 1bis GCS (ora art. 4) giungendo a svuotare di contenuto le regole federali e a piegare per fini di lucro gli istituti dalla stessa previsti.

In ragione di tali accertate condotte va dichiarata la responsabilità della società deferita per come contestata nell'atto di deferimento.

Le sanzioni

Quanto alle sanzioni conseguenti alle violazioni accertate, il Tribunale ritiene congrue le sanzioni indicate in dispositivo. Con riguardo alla posizione di Meoni, il Collegio ritiene di dover graduare ai sensi dell'art. 16 CGS la sanzione nella misura indicata in dispositivo, riconoscendo all'inculpato per il principio del *favor rei*, l'attenuante di cui all'odierno art. 13 CGS, in considerazione sia del contenuto sostanzialmente confessorio delle dichiarazioni rese fin dalla sua convocazione dinanzi alla polizia giudiziaria e, successivamente, in sede di audizione, sia per il riscontro che dette dichiarazioni hanno apportato alla ricostruzione dell'illecito.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all'esito della Camera di consiglio, accoglie parzialmente il deferimento e, per l'effetto, infligge le seguenti sanzioni:

- per il sig. Meoni Leonardo, mesi 8 (otto) di squalifica;
- per il sig. Niccolai Giuliano, anni 4 (quattro) di squalifica;
- per la società SSD Viareggio 2014 a rl, esclusione dal campionato di competenza.

Così deciso nella Camera di consiglio del 18 febbraio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

IL RELATORE

F.to avv. Valentina Ramella

IL PRESIDENTE

F.to dott. Cesare Mastrocola

Depositato in data 22 febbraio 2021.

IL SEGRETARIO

F.to avv. Salvatore Floriddia

CONVENZIONE SUPERBONUS 110%

DUFERCO ENERGIA

Per gli immobili delle ASD limitatamente agli spogliatoi.

DOCUMENTAZIONE INIZIALE

L'ASD trasmette a DUFERCO ENERGIA via email (convenzioneInd@dufercoenergia.com) la documentazione seguente:

- Indirizzo Esatto e Riferimenti
- Visura per immobile
- Accertamento della proprietà immobiliare urbana e Mappe Catastali
- Asseverazione di conformità urbanistica ed edilizia (vedi formato allegato)
- Planimetria
- Foto ed Immagine Google
- Libretto impianto termico
- Richieste Lavori ed Esigenze (es. richiesta rifacimento tetto, sostituzione caldaia, etc...)

SOPRALLUOGO

DUFERCO ENERGIA prende contatto con la ASD ed organizza un sopralluogo con i propri tecnici.

PRESENTAZIONE PROGETTO ALLA ASD ED APPROVAZIONE

A seguito del sopralluogo DUFERCO ENERGIA elabora un progetto esecutivo che include lo **scopo di lavoro** dettagliato, i **costi** e la **tempistica**. La tempistica dovrà essere concordata con la ASD per tenere conto dell'operatività durante i lavori.

Prima di passare all'esecuzione delle opere l'ASD deve approvare il progetto e firmare il **contratto di appalto** con DUFERCO ENERGIA nella modalità **sconto in fattura per la totalità per l'importo**: grazie al Decreto Rilancio, questa modalità permette la cessione del credito a DUFERCO ENERGIA delle future detrazioni fiscali maturate dalla ASD, che quindi non anticiperà alcun pagamento dell'importo contrattuale.

APPALTO ED ESECUZIONE PROGETTO

DUFERCO ENERGIA affida (i) **l'esecuzione del progetto** ad imprese locali scelte tra quelle messe ad albo fornitori ed eventualmente quelle segnalate dalla ASD (dopo opportuna verifica e qualifica) e (ii) **la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza** a tecnici abilitati.

PRATICHE FINALI

Collaudo e fine lavori: firmato congiuntamente tra la ASD, il Direttore Lavori, DUFERCO ENERGIA e le imprese esecutrici.

Visto di conformità del progetto ai fini della pratica SUPERBONUS 110% (a cura di DUFERCO ENERGIA)

(firma e timbro professionale)